

## XXVI.

## TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Congedi.* = Svolgimento fatto dal deputato Crispi di un disegno di legge firmato da lui e dal deputato Maurigi per rettificazione della circoscrizione territoriale di Lercara — Adesione del ministro per l'interno e osservazioni del deputato La Porta — È preso in considerazione. = Nomina fatta dal Presidente di una Giunta per quattro disegni di legge presentati ieri dal ministro per le finanze. = Convalidamento delle elezioni dei collegi 5° di Roma, e di Termini Imerese — Relazione sulla elezione del collegio di Macomer — Opposizione del deputato Depretis alla convalidazione, e parole in favore del relatore Massari — È validata — Relazione sulla elezione di Corato-Trani, e proposizione di una inchiesta parlamentare — Opposizioni dei deputati Vastarini-Crisi, Lazzaro e Depretis, e considerazioni in favore del relatore Broglio — Reiezione delle proposte dei deputati Vastarini e Depretis, e approvazione delle conclusioni della Giunta — Relazione sulla elezione del collegio di Comiso, e proposta di validazione in capo dell'avvocato Raffaele Caruso — È oppugnata dai deputati Nicotera, Di Cesaro, Indelli e Depretis — Considerazioni in appoggio della elezione, dei deputati Guala e Puccioni, relatore — Opinioni dei deputati Ghinosi e Pecile — Reiezione dell'annullamento proposto, e convalidamento della elezione. = Incidente sull'ordine del giorno per domani, in cui parlano il presidente e i deputati Di San Donato, Depretis, Bortolucci e Lazzaro.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo per affari particolari: l'onorevole Saluzzo di Monterosso di venti giorni; l'onorevole Arcieri di otto. L'onorevole Restelli ne domanda uno di dieci giorni, per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

Gli uffici hanno ammesso alla lettura un progetto di legge presentato dall'onorevole Romano ed altri.

Prima di procedervi, chiedo se è presente l'onorevole Romano.

*Voci.* Non è presente.

**PRESIDENTE.** In tal caso se ne rinvia la lettura ad un'altra seduta.

Gli uffici avendo pure ammesso alla lettura un progetto di legge presentato dagli onorevoli Mancini e Peruzzi, prima che vi si proceda, domando se è presente l'onorevole Mancini.

*Voci.* Non è presente!

**PRESIDENTE.** Anche la lettura di questo progetto di legge sarà rinviata ad altro giorno.

**SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEI DEPUTATI CRISPI E MAURIGI PER LA RETTIFICAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI LERCARA.**

**PRESIDENTE.** Gli uffici hanno ancora ammesso alla lettura un disegno di legge presentato dagli onorevoli Crispi e Maurigi.

(Il segretario Massari legge:)

« Disegno di legge presentato dai deputati Crispi e Maurigi per la rettificazione della circoscrizione territoriale del comune di Lercara in provincia di Palermo. (V. Stampato, n° 62 )

« *Articolo unico.* È approvata la deliberazione del Consiglio provinciale di Palermo del 7 marzo 1868, e sono in conseguenza aggregati al comune di Lercara i latifondi indicati nella deliberazione stessa. »

(Il deputato Romano entra nell'Aula.)

**PRESIDENTE.** Onorevole Romano, avendo il suo progetto di legge tratto ad argomento finanziario, parmi conveniente darne lettura quando sia presente il ministro delle finanze.

**ROMANO.** Sta bene.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

**PRESIDENTE.** Intanto do la parola all'onorevole Crispi per svolgere il suo progetto di legge.

**CRISPI.** La circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia prende origine dall'antica divisione feudale dell'isola. Colà, meno forse un centinaio di comuni, fino al 1812 i comuni erano feudali; e siccome i signori del feudo avevano parecchi comuni entro il territorio dai medesimi posseduto, così avveniva che vari comuni erano sotto unica giurisdizione territoriale.

Nel 1817 venendo pubblicata la nuova legge amministrativa a un dipresso simile alla francese, invece di farsi una circoscrizione logica dei comuni, come si sarebbe dovuto, si lasciarono le cose allo stato in cui si trovavano, cioè con la vecchia circoscrizione feudale, rimandandosi ad altro tempo una rettifica della medesima. Il comune di Lercara si trova in coteste condizioni.

Non ho altro da dire. Credo che la Camera, come ha fatto per leggi di maggiore importanza (mentre questa ne ha una minima e non nuoce a nessuno), vorrà prenderla in considerazione, salvo poi agli uffici ed alla Commissione che sarà dai medesimi nominata, di proporre quello che crederanno più conveniente.

Faccio inoltre osservare alla Camera che per la rettifica della circoscrizione territoriale di Lercara, furono sentiti i Consigli locali, e fra i documenti da noi depositati avvi una deliberazione del Consiglio provinciale di Palermo, il quale, esaminati i fatti e compiute le necessarie istruzioni, decise che fosse corretta la circoscrizione territoriale del suddetto comune.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Io non ho nessuna ragione di oppormi a che la Camera prenda in considerazione questo progetto di legge, ma mi riservo, dopo ulteriori studi, di fare nella discussione del medesimo quelle osservazioni che crederò necessarie.

**LA PORTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ella sa che il regolamento non permette di parlare se non contro la presa in considerazione.

**LA PORTA.** Parlerò contro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Io ho chiesto la facoltà di parlare contro, perchè così vuole il regolamento, ma in realtà io non mi oppongo alla presa in considerazione, perchè essa non pregiudica il merito.

Non intendo fare una discussione speciale sopra la proposta che hanno presentata gli onorevoli Crispi e Maurigi; avrei delle osservazioni generali a fare tanto sulle circoscrizioni della Sicilia, quanto sulla opportunità di sollevare questa difficilissima que-

stione delle circoscrizioni territoriali, le quali sono viziose non solamente in alcune provincie della Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia; ma è questione che, sollevata una volta, potrebbe dar luogo in quest'Aula a tante domande e a tante lotte tra municipi che vogliono acquistare territori, e municipi che vogliono difenderli, che secondo me non è nè opportuno, nè politicamente savio l'iniziare con questo schema di legge.

Ma poichè la presa in considerazione non pregiudica il merito, ed è considerata anzi come un semplice atto di cortesia, io non fo difficoltà alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge presentato dagli onorevoli Crispi e Maurigi.

(È preso in considerazione.)

(Gli onorevoli Monzani e Dalla Rosa prestano giuramento.)

La Camera, avendomi nella seduta di ieri onorato dell'incarico di nominare la Commissione che dovrà esaminare i diversi progetti di legge finanziari stati presentati dall'onorevole ministro delle finanze nella seduta stessa, chiamo a far parte di questa Commissione gli onorevoli deputati Correnti, Crispi, Depretis, Lanza Giovanni, Maurogònato, Nicotera, Mantellini, Sella, e Seismit-Doda.

#### RELAZIONI SOPRA ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 22 gennaio 1875, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor conte Giacomo Lovatelli nel collegio di Roma 5°, n° 498, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta a unanimità di voti. »

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione di questo verbale, e, non facendovisi opposizione, dichiaro l'onorevole Giacomo Lovatelli deputato del 5° collegio di Roma.

(L'elezione è approvata.)

Collegio di Termini Imerese.

« Udita la relazione fatta in pubblica seduta dal deputato Morini sull'elezione del collegio di Termini

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

Imerese in persona del signor avvocato Giuseppe Salemi-Oddo;

« Osservate le formalità del regolamento;

« Ritenuto che non è compito della Giunta per la verifica delle elezioni il pronunciare sui reclami riflettenti iscrizioni di cittadini nelle liste elettorali, nè d'altronde i reclami stessi sono presentati in modo da renderne possibile la prova onde poterne trarre conseguenze e fatti di cognizione della Giunta stessa;

« Che del tutto generico, e per nessun modo confortato da indicazioni di prova, si è pure l'altro obbietto, che, cioè, elettori entrassero nella sala della votazione con schede innanzi scritte e che membri del seggio di codeste schede scrivessero, le quali, al dire dei reclamanti, sarebbero state, non lette dai votanti, riposte nell'urna;

« Ritenuto, sulle altre opposizioni, che, diffalcando dai voti attribuiti al Salemi i sette che si dicono duplicati, gli otto voti di elettori asserti analfabeti taciuti nel verbale della sezione Bagaria, i diciassette voti che toccarono allo stesso Salemi nella sezione Ficarazzi, ove si dice il segretario non elettore, e finalmente, per un eccesso di compiacenza, tutti gli otto voti contestati nella sezione secondaria di Termini, il Salemi conserverebbe pur sempre la maggioranza sul suo competitore il generale Alfonso Scalia, rimanendo scemate, ma superate le altre maggioranze richieste dall'articolo 91 della legge elettorale costantemente in favore del Salemi;

« Per questi motivi:

« Conchiude potersi dalla Camera convalidare l'elezione del collegio di Termini Imerese nella persona dell'onorevole Giuseppe Salemi-Oddo.

« Così pronunciato ad unanimità.

« Roma, 20 gennaio 1875. »

Metto ai voti le conclusioni della Giunta che sono per la convalidazione dell'elezione del collegio di Termini Imerese nella persona dell'onorevole Salemi-Oddo.

(È approvata.)

Collegio di Macomer.

« La Giunta per le elezioni,

« Esaminati gli atti delle operazioni elettorali del collegio di Macomer;

« Udita la relazione dell'onorevole Massari;

« Ritenuto che non si poteva dubitare che i due candidati fossero il cavaliere Francesco Cugia e l'avvocato Nicola Ferracciu, entrambi ex-deputati, e che il primo era stato rappresentante di quel medesimo collegio nella Legislatura passata;

« Ritenuto perciò che le schede contestate nella sezione di Bosa per insufficienza di indicazioni fu-

rono, per la maggior parte almeno, debitamente attribuite all'uno ed all'altro candidato;

« Ritenuto che nel rimandare alla mattina del giorno susseguente la decisione su quelle schede l'ufficio della sezione di Bosa usò tutte le precauzioni necessarie, perchè la identità di dette schede fosse tutelata;

« Ritenuto che, quand'anche si volessero annullare tutte le 27 schede attribuite nella sezione medesima al cavaliere Francesco Cugia, questi avrebbe sempre raccolto 523 suffragi, vale a dire un numero maggiore del terzo degli elettori iscritti, che sono 1563, ed oltre la metà più uno dei suffragi validi, in numero di 1029;

« Ritenuto che alcuni fatti allegati in una protesta o mancano di qualsivoglia importanza o sono categoricamente contraddetti;

« Conchiude doversi convalidare la elezione del collegio di Macomer in persona dell'onorevole cavaliere Francesco Cugia;

« Così deliberato alla unanimità nell'adunanza 20 gennaio. »

**DEPRETIS.** Su questa elezione mi permetto di indirizzare una interrogazione all'onorevole nostra Giunta.

Se non erro, deve risultare dagli atti che le operazioni elettorali per una sezione del collegio di Macomer non si terminarono con la voluta continuità, non furono cioè continuate fino al loro compimento, e che per conseguenza l'urna rimase per un certo tempo abbandonata dall'ufficio. Ora io credo che le disposizioni della legge elettorale, retamente interpretate, vogliano la continuità degli atti elettorali, sotto pena di nullità, e che l'abbandono dell'urna anche per un solo momento vizia radicalmente l'elezione. Pregherei perciò l'onorevole Giunta di darmi spiegazioni su questo punto.

**MASSARI, relatore.** Il fatto accennato dall'onorevole Depretis è precisamente quello cui si riferisce uno dei *considerandi* della relazione testè letta dall'onorevole presidente, ed è succeduto nel modo seguente.

La sezione di Bosa che è quella in cui l'incidente si produsse aveva terminato l'enumerazione delle schede sulle quali non sorgeva contestazione. Ci erano poi 52 schede, fra le quali 27 portavano la designazione di *Francesco Cugia, Cugia, Cicitto Cugia*, e 25 portavano l'indicazione di *Ferracciu, professore Ferracciu, Eges Ferracciu* ed altre dello stesso genere. Su queste schede nacque contestazione. Siccome l'ora era tarda, l'ufficio della sezione deliberò di rimandare la decisione intorno a queste schede contestate al mattino del giorno seguente.

Furono debitamente suggellate le schede, e fu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

rono messi nell'urna i processi verbali con tutti i documenti che era necessario conservare.

L'urna fu pure debitamente suggellata, ed il mattino seguente alle ore otto e mezzo l'ufficio della sezione si radunò per decidere la controversia insorta ed attribuì 27 schede all'onorevole Cugia e 25 all'onorevole Ferracciu.

Questo è il fatto che risulta in modo evidente dal processo verbale. Come è detto nei *considerandi*, l'identità delle schede fu rigorosamente tutelata.

Ora osserverò all'onorevole Depretis, il quale, se non erro, ci faceva l'onore di venire a sedere fra noi quando fu discussa l'elezione del collegio d'Ostiglia avvenuta nella persona dell'onorevole Ghinosi, osserverò che in quella elezione avvenne un fatto ben altrimenti più grave, vale a dire l'urna venne lasciata senza custodia, perchè coloro che dovevano custodirla si erano recati all'osteria, per festeggiare probabilmente il risultato dei loro sforzi. (*ilarità*)

Allora la Giunta delle elezioni ragionevolmente non si fermò a questo incidente; e ritenendo che le urne erano state debitamente cautelate, deliberò la convalidazione della elezione.

Questa è stata la ragione per cui la Giunta, anche in questa occasione, rimanendo fedele alla propria giurisprudenza, ha stimato di dover convalidare l'elezione della quale si discorre.

Credo con questa spiegazione di avere soddisfatto al legittimo desiderio dell'onorevole Depretis.

DEPRETIS. L'onorevole Massari ha risposto alla mia domanda, ma mi spiace di dovergli dire che non ha soddisfatto al mio desiderio.

Comincerò ad osservare che nel caso della elezione dell'onorevole Ghinosi, c'è una circostanza che merita d'essere notata ed è questa, che il fatto era bensì asserito ma non era provato, di modo che mancando la prova, la Commissione non ha creduto fermarvisi sopra o prendere una conclusione.

Qui invece mi pare che siamo in evidente opposizione col disposto della legge elettorale la quale dice all'articolo 94: « Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciogasi l'adunanza in cui ebbe luogo. »

Ora la disposizione di questo articolo fu evidentemente violata nel caso di questa sezione del collegio di Macomer, e la violazione è consacrata dai verbali; e siccome io credo che questa sia una delle clausole essenziali della legge, così mi permetto di proporre la invalidazione della elezione.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis fa una proposta formale?

DEPRETIS. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Massari.

MASSARI, *relatore*. Sento il dovere di dare anche un'altra spiegazione all'onorevole Depretis. Non so se possa sperare di appagarlo, ma io adempio al mio dovere nel dargliela.

La spiegazione è questa, che gli elettori furono avvertiti della continuazione del lavoro che doveva fare l'ufficio presidenziale; che quando l'adunanza del giorno 8 venne sciolta, a motivo dell'ora tarda, l'ufficio di Bosa dichiarò che rimetteva all'indomani mattina la decisione della controversia insorta a motivo delle 52 schede, e nessuno fece reclamazione. Torno a ripetere che tutte le precauzioni, perchè l'urna fosse custodita, furono prese.

Alle ore otto e mezzo fu fatta l'operazione, e non fu fatta nessuna osservazione; per conseguenza mi pare che le obbrezioni mosse dall'onorevole Depretis non possono reggere e che non sia il caso di deliberare la nullità di questa elezione.

Tornerò a dire che nel caso, che poc'anzi ricordava della elezione del deputato Ghinosi, i membri dell'ufficio recarono con loro medesimi l'urna all'osteria, e malgrado questo la Giunta, usando molta larghezza, deliberò la convalidazione dell'elezione.

Non veggio dunque la ragione per cui si dovrebbe usare, nella elezione del collegio di Macomer, una severità maggiore di quella che venne usata nella elezione del collegio di Ostiglia.

PRESIDENTE. Come la Camera ha potuto ritenere, la Giunta per la verifica delle elezioni ha proposto la convalidazione della elezione del collegio di Macomer nella persona dell'onorevole Cugia. L'onorevole Depretis propone invece l'annullamento della elezione.

Essendo questa proposta contraria alle conclusioni della Giunta, la metterò ai voti per la prima.

Chi è d'avviso di approvare la proposta dell'onorevole Depretis, è pregato di alzarsi.

(Fatta prova e controprova, la proposta è respinta.)

Metto ai voti le conclusioni della Giunta per la convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Macomer.

(La Camera approva.)

Avverto la Camera che furono presentate le relazioni sulle elezioni dei collegi di Agosta, Capriata d'Orba e Bologna 1°.

Queste relazioni verranno depositate nella Segreteria della Camera.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

LACAVA, segretario. (Legge)

Collegio di Corato-Trani.

« La Giunta delle elezioni,

« Visti i verbali dell'elezione avvenuta l'8 novembre nel collegio di Corato, dove fu proclamato eletto a primo scrutinio l'onorevole Fabio Carcani;

« Viste le proteste;

« Sentita la relazione dell'onorevole Broglio;

« Considerando, che sopra 1426 elettori iscritti se ne presentarono alla votazione 1174, dei quali 588 diedero la scheda per Carcani e 560 per Patroni-Griffi, e così non ci sarebbe stato in favore dell'eletto che un solo voto di maggioranza assoluta e 23 di maggioranza relativa;

« Considerando, che a dir vero la maggioranza assoluta si eleverebbe in conseguenza della dichiarata nullità di 23 schede, riducendosi così i voti validi a 1151; ma che sulle operazioni elettorali della sezione di Trani insorsero gravi contestazioni, che infirmano, poco o assai, le decisioni prese;

« Considerando, che sono allegate ai verbali nientemeno che 86 schede contestate, le quali, unite alle 23 dichiarate nulle, fanno ascendere a più di un centinaio le schede su cui si è dovuto, o si dovrebbe, portare giudizio;

« Considerando, che nella prima sezione secondaria di Trani, secondo le asserzioni degli elettori protestanti, quando alcuno di essi, sorvegliando le operazioni di scrutinio, presentava delle osservazioni sulla lettura delle schede e il computo dei voti, insorse un disordine e un tumulto gravissimo, che ebbe per effetto di fare fuggire dalla sala, in conseguenza di invettive, intimidazioni e minacce, quegli elettori che volevano intervenire nelle operazioni di scrutinio;

« Considerando, che la narrazione di questi fatti appare da una protesta inserita nel verbale riassuntivo 9 novembre della sezione principale di Corato, dove si aggiunge che quel disordine e quel tumulto avvenne per opera di persone estranee e non elettori, e che il presidente del seggio, invece di impedire, lasciò fare;

« Considerando, che questo presidente elevò a Corato un'opposizione all'inserzione della protesta nel verbale, pretendendo che avrebbe dovuto inserirsi nel verbale della sezione di Trani, quando colà gli elettori protestanti, per il tumulto insorto, e non represso, non solo non poterono fare inserire proteste in verbale, ma dovettero fuggire prima di poterle neanche formulare;

« Considerando, che la protesta mantiene dunque il suo valore; ma che, d'altra parte, in man-

canza di contraddizione, non può essere assunta come un'esposizione incontestabile di verità;

« Considerando infine, che importa mettere in chiaro la gravità dei tumulti avvenuti, che perturbarono, a quanto si asserisce, la tranquillità del paese e la regolarità delle operazioni elettorali;

« All'unanimità delibera di proporre alla Camera che, sospesa la convalidazione dell'elezione di Corato, ordini un'inchiesta parlamentare sui fatti avvenuti l'8 novembre in Trani.

« Così deliberato il 19 gennaio 1875. »

VASTARINI-CRESI. Le conclusioni della Giunta delle elezioni, messe a confronto cogli atti dell'elezione stessa, non pare che siano punto giustificate, imperocchè la Giunta nell'emetterle parte da certi dati di fatto i quali non sono esattissimi. Così, per cagione d'esempio, a giustificare la necessità di procedere ad un'inchiesta parlamentare, assume che la maggioranza assoluta del Carcani sul suo competitore fosse stata di un solo voto, mentre in realtà le cose non stanno a questo modo. L'onorevole Giunta comprende nel conto le schede nulle, le quali, se fossero state dedotte, avrebbero portata la maggioranza assoluta non più ad un voto, ma a 13.

Ed era naturale che quando si fosse trattato della maggioranza d'un solo voto, la volontà degli elettori non apparisse chiarissima, e quindi qualunque leggiero appiglio avesse potuto dare luogo a quel deliberato che la Giunta emetteva. Ma, come parmi indiscutibile che le schede nulle non vadano contate, e per conseguenza che la maggioranza debba essere stabilita sopra altre basi, questo primo fatto che ha potuto consigliare alla Giunta il provvedimento d'una inchiesta, rimane escluso e toglie in gran parte a quel provvedimento la sua ragione di essere.

E neanche sta ciò che la Giunta dice in altra parte della sua deliberazione, cioè che il giudizio emesso sulle schede nulle sia più o meno contestabile, stante i diversi incidenti avvenuti in una delle sezioni, imperocchè io ho rilevato dagli atti dell'elezione che le schede che furono dichiarate contestate, quando si è fatto il compito dei voti, essendo 25 per ciascun candidato, furono attribuite per 15 al competitore del Carcani, per 10 al Carcani. Quindi in questo giudizio non vi è stata deferenza per l'eletto, ma vi è stata piuttosto per il suo competitore.

Egli è perciò che anche questo argomento va a raggiungere l'altro, e rende ingiustificabile la proposta d'inchiesta, sul fatto da cui si vuole che sia determinata.

Qual è questo fatto?

Alla prima sezione di Trani si vuole che succe-

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

dessero dei tumulti. Però il verbale delle operazioni seguite in quella sezione tace affatto di tali tumulti. Dove è che se ne comincia a parlare? Nell'ufficio principale, dove si presentò un elettore, un tale Capano, il quale, non prima che si proclamasse il deputato, ma dopo fece sentire che egli non aveva potuto far valere i suoi reclami innanzi alla sezione di Trani, e che perciò diceva di presentarsi colà.

Ora ognuno comprende bene che questo tardivo reclamo nasce appunto dall'aver saputo l'esito della votazione che a lui non piaceva. Ed allora che cosa disse? Articolò quei fatti per i quali l'onorevole Giunta delle elezioni crede necessaria un'inchiesta parlamentare. Però presenti alla dichiarazione del protestante si trovavano i presidenti delle due sezioni di Trani, e non solamente quello della frazione nella quale si vuole fossero avvenuti i fatti denunziati, ma anche il presidente dell'altra sezione. E che cosa rispose? Ammise forse i fatti che l'elettore andava dichiarando? Non già; ma, dice il verbale, espressero la loro meraviglia nel sentire un fatto inventato di pianta, e si opposero a che il medesimo fosse registrato nel verbale.

Ora, dico io, qual è l'addentellato che possa dare una specie di credibilità alle asserzioni di questo elettore? Nessuno; perchè i due presidenti hanno dichiarato d'impugnare formalmente (queste sono le parole del verbale) le assertive del protestante.

Dopo ciò, che cosa vi sarebbe stato a fare? Non altro, secondo me, che impugnare di falso il verbale, e quindi fare che l'autorità giudiziaria dichiarasse la verità o meno dello stesso. Ma fintanto che la realtà di ciò che è nel verbale resta intatta, l'ordinare un'inchiesta parlamentare mi sembra ordinare cosa che non fa al caso. Che può infatti chiarire un'inchiesta parlamentare? Secondo il mio concetto, un'inchiesta parlamentare è fatta per assicurare certe circostanze le quali sfuggono alle ricerche della potestà giudiziaria, certe circostanze le quali non trovano posto nei verbali delle operazioni elettorali, come le pressioni governative, le intimidazioni dei partiti, ed anche la corruzione degli elettori.

Ma qui, che cosa dovrebbe dire la Commissione d'inchiesta? Dovrebbe dire: il fatto che si asserisce dall'elettore è vero; il verbale conseguentemente è falso.

Ognuno vede adunque che il compito che si vorrebbe dare alla Commissione parlamentare che dovrebbe fare l'inchiesta uscirebbe dai limiti delle attribuzioni che una Commissione d'inchiesta deve esercitare.

Ma si dice: è vero che il verbale sta; è vero che il fatto detto dall'elettore Capano è una sem-

plice assertiva; ma si noti che questa medesima assertiva è confortata da una protesta tardiva di 168 elettori.

Questa circostanza è importantissima, non già per afforzare le conclusioni della Giunta, ma, secondo me, per afforzare le mie deduzioni. Imperocchè se l'egregio relatore di quella elezione avesse considerato con attenzione chi fossero i protestanti, si sarebbe convinto che quel tale elettore Capano era andato a raccontare nè più nè meno che una novellina all'ufficio principale. Infatti, dei 168 elettori, soltanto 10 sono di Trani, gli altri sono tutti di Corato, vale a dire che il maggior numero sono del luogo dove non avvennero i voluti tumulti. Dunque, qual valore può dare la testimonianza di costoro ad un fatto che avveniva lungi dai loro sguardi? Nessuno. Degli elettori di Trani, dove si vuole che siano avvenuti questi tumulti, ve ne sono 10, è vero; ma di questi 10, sei appartenevano all'altra sezione dove non sarebbero avvenuti tumulti. Dunque si vede che tutto questo fatto, che avrebbe prodotto uno scandalo gravissimo e notorio, secondo si asserisce, non viene ad essere attestato che da sei persone sconosciute, mentre la città di Trani conta numerosissimi magistrati, professori, uomini di lettere, i quali si tacciono.

Ora, o signori, questa protesta tardiva, che viene ad afforzare la protesta del signor Capano, non è il raggio che serve ad illuminare quale sia stato lo intendimento del Capano stesso? A me sembra indubitato. Ma, finalmente, vi è un'altra circostanza che io non so come non sia stata tenuta presente dall'onorevole Giunta per le elezioni, circostanza la quale le avrebbe rivelato che si trattava di una frottola.

Quel presidente, che si dice avere con compiacenza fatto nascere i tumulti, non aver dato il mezzo a questo elettore protestante di poter fare inserire la sua protesta nel verbale, sapendo l'asserzione calunniosa di costui, scrisse una lettera al *Piccolo Corriere di Trani*, lettera la quale sta negli atti dell'elezione, nella quale dice: queste asserzioni sono mendaci, io non posso dare querela a voi, signor gerente del giornale, perchè l'avete espressa in forma dubitativa, ma io dichiaro che darò querela, che trascinerò innanzi al magistrato chiunque si farà ad asserirle recisamente.

E dopo questa lettera, la quale ha avuto tutta la pubblicità possibile, perchè è stata riportata anche dal *Diritto* di Roma, nessuno si fece vivo.

Dunque questo signor Capano non voleva che il fatto fosse chiarito, voleva sfuggire le contraddizioni, perchè se egli avesse avuto il coraggio di affrontarle, avrebbe ripetuto ciò che aveva detto. Il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

presidente signor Lobello avrebbe dato querela e chiesto che contemporaneamente al giudizio per diffamazione si procedesse a carico suo per l'accusa di falsità, di cui veniva imputato.

Ma non essendosi fatto nulla di tutto questo, e riducendosi tutte le contestazioni ad una pura assertiva di sei elettori di Trani, io credo che l'inchiesta parlamentare non ha nessuna ragione di essere, e quindi mi auguro che la Camera non voglia seguire la Giunta delle elezioni in questo suo deliberato, ma voglia senz'altro convalidare l'elezione dell'egregio Carcani. (Bravo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare.

**BROGLIO, relatore.** Bisogna dire che l'onorevole precipitante non abbia potuto afferrare esattamente la lettura della relazione che è stata fatta dalla Presidenza, altrimenti avrebbe veduto che quel primo appunto di inesattezza che ha fatto alla relazione non sussiste minimamente.

Diffatti egli dice che la Giunta ha messo innanzi che la maggioranza assoluta ottenuta dal signor Fabio Carcani sarebbe stata di un voto solo, perchè non si tien conto dei voti annullati, mentre tenendosi conto dei voti annullati questa maggioranza cresce. Ma queste sono le parole precise della relazione.

« Considerando che sopra 1426 elettori iscritti se ne presentarono alla votazione 1174 dei quali 588 diedero la scheda per Carcani e 560 per Petroni Griffi, e così non ci sarebbe stato in favore dell'eletto che un solo voto di maggioranza assoluta e 28 di maggioranza relativa; considerando che a dir vero la maggioranza assoluta si eleverebbe, in conseguenza della dichiarata nullità, di 23 schede riducendosi così i voti validi a 1151... »

Dunque ella vede che la Camera è stata esattamente informata dello stato delle cose.

Del resto, veniamo al vero punto della questione. Di che si tratta? I fatti sono questi, come sono annunziati nella protesta e come si possono dedurre dai verbali.

Il collegio di cui si tratta è diviso in due paesi e in due opinioni. A Corato la grande maggioranza preferiva il signor Petroni-Griffi; a Trani la grande maggioranza preferiva il signor Carcani. Venuto il giorno dello scrutinio, a Corato diedero i voti in molta maggioranza a Petroni-Griffi; a Trani si venne alla votazione, e pochi oppositori della candidatura Carcani temevano, timore che è partecipato in generale da tutti gli elettori quando sanno di avere un forte competitore e un partito avversario, temevano che non si procedesse con tutto scrupolo e regolarità nello scrutinio e nel computo dei

voti, quindi assistevano con molta cura allo spoglio delle schede.

Cominciarono a elevare delle contestazioni sopra l'una o l'altra scheda: per dirne una, c'era una scheda la quale portava scritto soltanto *Fabio fu Domenico*, e il presidente, probabilmente trascinato dall'abitudine di trovare le schede coll'altra solita forma, lesse *Fabio Carcani fu Domenico*.

Naturalmente questo Capano ed altri che assistevano allo spoglio delle schede nell'interesse proprio e del partito loro, elevarono contestazione a riguardo di quella scheda, e ne nacque un diverbio tra essi e i membri del seggio, che cosa sia accaduto della scheda non si sa, perchè non è unita al verbale, s'ignora se sia stata abbruciata, certo non esiste più. Ma a poco a poco quest'insistenza nell'esame dello scrutinio fece nascere del mormorio prima, poscià dei tumulti, e i tumulti arrivarono al punto che molti individui, non elettori, i quali avevano invasa la sala, si portarono minacciosi al banco del seggio dove avvenivano questi diverbi e si faceva lo scrutinio coi pugni sul viso ai protestanti, minacciandoli e dicendo loro: *uscite, noi siamo il popolo, voi non siete nulla*; i protestanti dichiararono che il presidente non si oppose menomamente a questo tumulto, e la cosa crebbe a segno che ebbero paura per la propria sicurezza ed uscirono dalla sala. Mentre uscivano dalla sala uno di questi provocatori di cui è fatto anche il nome, un certo Milone, gridò: *non li fate uscire, pugnate!*, e quelli naturalmente se ne uscirono tanto più in fretta, e così ebbe fine la contestazione. Rimasto il seggio, fece sgombrare la sala anche dagli elettori, i quali naturalmente, siccome il seggio era dello stesso parere della maggioranza, non si opposero; così fu compiuta l'operazione e si fece il processo verbale, dove tutto appariva regolare, e si dichiarò il numero dei voti.

I primi elettori scacciati e che non avevano potuto usare del loro diritto come essi credevano, e adempire il loro dovere a Trani, si affrettarono a mettersi in carrozza e andarono a Corato dove arrivarono il giorno dopo, ma ancora in tempo, perchè accade spesso in quei paesi, forse per le distanze dei luoghi e per le difficoltà delle comunicazioni, che lo scrutinio complessivo si faccia il giorno dopo. Arrivati dunque a Corato, dove è la sede dell'ufficio principale, assistarono al computo dei voti ed alla proclamazione del deputato; e poi il Capano dettò a processo verbale i particolari della sua protesta, dove si narrano questi fatti. Colà erano presenti i due presidenti delle due sezioni di Trani; questi signori non cominciano dall'insorgere contro le cose dette nella protesta, non dichiarano subitamente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

che sono tutti sogni, che di tumulto non ve ne era stato un'ombra, che tutto era proceduto tranquillamente nella sala, e fuori, dove asseriscono i protestanti che ebbe seguito il baccano.

Non fanno così; i presidenti invece esprimono la loro meraviglia che quella protesta sia inserita nel processo verbale di Corato, mentre doveva essere inserita nel processo verbale di Trani. Al che il Capano giustamente risponde: come pretendete, signori miei, che io inserissi le mie proteste a Trani, se ho dovuto scappare di là prima ancora di formularle?

Certo egli ha ragione, data la verità dei fatti; ma i fatti, si dice, non sono constatati, perchè il verbale non ne parla; ma via, è naturale che il verbale non ne parli; volete che venissero a confessare che avevano lasciato invadere la sala da persone non elettori, che avevano lasciato avvenire il tumulto, che avevano letto Fabio Carcani fu Domenico, quando non c'era che Fabio fu Domenico? È naturale che il verbale fatto non in presenza degli elettori dicesse che tutto era proceduto regolarmente.

Sono veri i fatti? Questo è il punto che bisogna mettere in evidenza, e non giova il dire non sono veri per questo solo che non sono annunciati nel processo verbale; il processo verbale fa fede fino all'iscrizione in falso. Intendiamoci con questa iscrizione in falso. Sta bene che, se un verbale dice in punti di fatto *a, b, c*, e io invece dico: no, i fatti sono *x, y, z*, allora io debbo iscrivermi in falso per ottenere che non sia prestata fede a quel verbale; ma quando un verbale tace sopra un fatto o una circostanza, non è necessario ricorrere all'iscrizione in falso per dire che quel fatto, benchè non accennato nel verbale, è avvenuto. Evidentemente non può portarsi fin là la pretesa delle forme legali e dell'iscrizione in falso.

Dunque la Giunta, a fronte di questo stato di cose, dice: bisogna chiarire se questi tumulti, di cui ben mi ricordo che parlarono allora molto i giornali d'Italia, sieno avvenuti; bisogna vedere se questi fatti sussistono, se i protestanti non poterono adempiere al loro dovere ed esercitare il proprio diritto. Tanto più è necessario perchè si veda e si sappia che la violenza privata non si può sostituire al voto libero dei cittadini, i quali per tale ragione appunto si danno un Governo parlamentare.

LAZZARO. Io sono lieto che, dalla discussione avvenuta intorno alla elezione del collegio di Trani, tutta la questione si sia ridotta a questi termini: cioè primo, che la maggioranza ottenuta dal signor Fabio Carcani ed il suo competitore non fu di un solo voto, ma bensì di 13...

BROGLIO, *relatore*. L'ho detto.

*Una voce al centro*. Di 28 voti.

LAZZARO. Sì, di 28 voti. Secondo, che la Giunta domanda alla Camera l'inchiesta per sapere se i fatti tardivamente esposti in una protesta da coloro che erano stati sconfitti nell'elezione siano o no veri.

Secondo la consuetudine lodevole del Parlamento italiano si era sempre stabilito che i verbali facessero fede fino a prova contraria: che ben di rado le proteste postume trovassero accoglienza davanti alla Camera, poichè esse venendo dopo il risultato delle elezioni e venendo dai partiti sconfitti non meritano quella fede che meriterebbero, ove queste proteste fossero fatte prima che il risultato delle elezioni fosse conosciuto. Era un sistema lodevole, poichè non solamente rispettava il suffragio popolare, ma rispettava, direi, il buon senso e nel tempo stesso la dignità della Camera. Ma da qualche tempo questo sistema lodevole mi pare che si cominci a mutare, ed io non posso non deplorare il fatto nell'interesse di quei principii, di quelle istituzioni, e di quelle garanzie, che debbono stare a cuore a tutti quanti qui siamo, qualunque sia il lato di questa Camera in cui sediamo. Ora, diceva, pare che cominci a fare capolino un sistema contrario, cioè non si tiene molto conto di ciò che risulta dai processi verbali, ma si tiene conto, un poco più del dovere, di ciò che venne scritto dieci, dodici, quindici ed anche venti o trenta giorni dopo che le elezioni sono avvenute.

In questo modo s'incoraggiano tutti quelli i quali vogliono accattar brighe in materia elettorale, a venire davanti a noi ad oppugnare la convalidazione di un'elezione. E questo sistema non mi sembra molto commendevole.

Venendo al fatto di Corato-Trani, la questione, come io diceva poco innanzi, si riduce a questo: cioè che un elettore di Corato presenta la protesta contro l'operato di una sezione in Trani. Ora la Camera badi bene ad un'altra circostanza, cioè che questo elettore si trovava iscritto precedentemente nelle liste elettorali di Corato, dove prevale un partito, e poi, poco prima delle elezioni, questo stesso individuo si è fatto iscrivere nelle liste elettorali di Trani, sicchè compariva nell'una e nell'altra lista. Egli credette opportuno di andare a votare a Trani dove si sapeva che era prevalente la parte che sosteneva la candidatura dell'onorevole Carcani.

Le votazioni, come risulta dai processi verbali, procedono regolarmente, parlo delle operazioni elettorali, cioè della votazione, dello squittinio, insomma di tutto ciò, direi, che è valore intrinseco delle elezioni. Infatti, di quella tale scheda di cui parlava l'onorevole relatore, cioè quella in cui il presidente, invece di leggere: *Fabio Domenico a-*



vrebbe letto *Fabio Carcani*, di ciò, o signori, non risulta nè punto nè poco dal processo verbale.

Quindi aveva ragione di dire che dalla sostanza del processo verbale risulta che l'elezione dell'onorevole Carcani sia riuscita in perfetta regola.

Questo tale Capano, il quale, ripeto, ed è utile che la Camera tenga presente questa circostanza, il quale da elettore che era nelle liste di Corato si era fatto trasferire nelle liste di Trani, visto che la maggioranza degli elettori di Trani era stata per l'onorevole Carcani, poichè è notorio che la candidatura accetta a quella cospicua cittadinanza è quella dell'onorevole Carcani, visto ciò, che cosa fa? Se ne va a Corato, cioè nel quartiere generale della candidatura contraria all'onorevole Carcani, si presenta all'ufficio principale, e lì viene a dichiarare come a Trani era venuto poco meno che il finimondo, mentre a Trani non si sapeva niente di questo gran trambusto, di cui aveva portata la lieta o triste novella il signor Capano.

Ora, a Trani si sa che vi è Corte di appello, a Trani vi è un tribunale civile, vi è una cittadinanza numerosa, colta, intelligente, a Trani vi è un ufficio di pubblica sicurezza, insomma Trani non è un piccolo paese nel quale possano avvenire impunemente i fatti che hanno prodotto tanta impressione nell'onorevole relatore; se si fosse trattato di un piccolo paese, di una cittaduzza posta alla cima di un monte, ben capisco che impunemente un poco di tumulto avrebbe potuto succedere; ma a Trani! Senza che il Governo ne sapesse nulla! Ciò non è serio.

Infanto i presidenti delle diverse sezioni, raccolti a Corato per la ricognizione dei voti, che cosa fanno? L'onorevole relatore dice che non fecero altro che maravigliarsi. Ora, se anche non ci fosse altro che ciò, la loro maraviglia indicherebbe già molto; ma non si sono solamente maravigliati, no; essi hanno formalmente impugnato nel verbale ciò che il signor Capano ha avuto il coraggio di asserire.

Quindi riassumiamo. Voi avete da una parte un elettore sconfitto, il quale, anticipatamente iscritto nelle liste di Trani, per andare a combattere l'elezione del Carcani, visto che non può riescire, se ne va a Corato, e là narra di tumulti, narra del finimondo davanti all'ufficio principale. Quest'ufficio principale, di cui facevano parte individui presenti a Trani, negano il fatto e lo dichiarano insussistente. Il solo giornale che parlò dei supposti tumulti di Trani, fu un giornale di Bari. Perciò l'onorevole Broglio non diceva esattamente, quando parlava di vari giornali, che ne avessero discorso: appena appena se ne è parlato in quel giornale stesso

in cui si era sostenuta la candidatura contraria a quella dell'onorevole Carcani; epperò era naturalissimo che questo giornale, il quale aveva sostenuta la candidatura contraria, accettasse come danno sonante tutto ciò che il signor Capano aveva detto davanti all'ufficio principale di Corato. Ma a questo giornale fu risposto smentendo il fatto, e ciò con atto di usciere e invitando chiunque volesse asserirlo davanti i tribunali. Tutti tacquero.

Dunque noi abbiamo un processo verbale in piena regola, che nega i fatti asseriti da pochi individui, e volete per l'asserzione di pochi, asserzione confutata in atto pubblico, decretare un'inchiesta parlamentare?

Se la Giunta per le elezioni avesse convalidata a tempo l'elezione di Corato nella persona dell'onorevole Carcani, come ha fatto di altre elezioni, forse questi signori protestanti non avrebbero avuto il tempo di venire a raccontare tante cose dinanzi alla Camera; ma la Giunta delle elezioni ha ritardato di molto la convalidazione di questa elezione di Corato. L'ha ritardata certamente per la mole del lavoro, l'ha ritardata perchè a pochi individui non è possibile d'attendere ad un lavoro eccessivo; io non faccio che citare il fatto che, cioè, si è ritardato l'esame di questa elezione, che pur fu tra quelle riuscite a primo squittinio, e quindi non era necessario attendere i verbali della votazione di ballottaggio.

Egli è naturale che, quando si tarda tanto tempo, coloro che sono malcontenti della riuscita della elezione, inondano la Giunta di proteste postume.

Ma, supposto che si ammetta l'inchiesta, essa che proverà? Nulla.

Le inchieste parlamentari si fanno solamente in gravissime circostanze; sono esse un mezzo di cui il potere legislativo si serve in gravi momenti; perciò non sciupiamo questo mezzo, per dar ragione a coloro i quali si sono veduti sconfitti nelle elezioni, poichè ci va di mezzo l'interesse della libertà elettorale, il diritto dell'eletto ed anche il prestigio del Parlamento.

Perciò io prego la Camera perchè voglia convalidare l'elezione del collegio di Trani in persona dell'onorevole Carcani.

**BROGLIO, relatore.** Domando la parola per un fatto personale.

**DEPRETIS.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Broglio, siccome anche l'onorevole Depretis ha chiesto la parola per un fatto personale, gli do la parola prima.

Accenni l'onorevole Depretis il fatto personale.  
**DEPRETIS.** Il fatto personale è questo, che io, come

disse l'onorevole Massari, ho avuto l'altissimo onore di sedere al suo fianco nella Giunta delle elezioni, e gli atti dell'elezione del collegio di Corato-Trani furono affidati a me. Io ne preparai l'esame, presi delle conclusioni, delle quali non feci mistero ad alcuno. Io sarei dunque uno dei colpevoli del ritardo di cui l'onorevole Lazzaro si lamenta.

**LAZZARO.** Non mi sono lamentato del ritardo.

**DEPRETIS.** Se non che le proteste contro questa elezione portano la data del 18 o del 20 novembre, epoca anteriore alla convocazione della Camera, e furono presentate alla Giunta unitamente agli atti dell'elezione. Ora la Giunta aveva l'abitudine di far precedere le relazioni sulle elezioni non contestate e non contestabili; e siccome riguardo all'elezione di cui si tratta esistevano in fatto le proteste, e la Commissione volle classificarla fra le contestate, fu inevitabile qualche ritardo per riferire sull'elezione dell'onorevole Carcani.

Credo d'avere, almeno per mia parte, giustificato il ritardo. Se il fatto personale dell'onorevole Broglio è di questo genere, credo d'aver fatto un poco il suo procuratore.

**BROGLIO.** In parte l'ha fatta.

**DEPRETIS.** E poichè ho la parola, se mi si vuole permettere di esporre colla precisione e concisione di cui sarò capace la storia dell'elezione di Corato-Trani, potrò forse riescire a convincere anche la Commissione che un'inchiesta sarebbe inutile per la massima legale, che parmi veramente adattata al caso nostro, la quale dice che non importa provare (e le inchieste mirano appunto a rinvenire le prove di fatti) ciò che provato non influisce sul merito. Ecco adunque, signori, come stanno le cose.

Il collegio di Corato-Trani, come disse benissimo l'onorevole relatore, è diviso in due opinioni politiche.

Prevale a Trani l'opinione politica che è rappresentata dall'onorevole Carcani, prevale a Corato, che è il capoluogo del collegio, un'opinione diversa sostenuta dal suo competitore, il signor Patroni. Aggiungasi che il movimento elettorale fu animatissimo, il concorso degli elettori alle urne grandissimo; aggiungasi che le piccole contestazioni nel corso delle operazioni elettorali furono, permettetemi di dirlo, eccessive.

L'onorevole relatore ha rettificato un'asserzione, sfuggita all'onorevole Vastarini-Cresi, il quale riteneva che anche la Commissione credesse che la maggioranza ottenuta dal Carcani sul suo competitore fosse di un voto solo; invece ha notato il relatore che, tenuto conto delle schede nulle, la maggioranza giunge a 28 voti; tuttavia la Camera deve considerare che tutte le proteste, tutto il fonda-

mento dei reclami sollevati dai 158 elettori di Corato, che non sapevano nulla di quello che era avvenuto in Trani, e dei pochissimi elettori di Trani, tutte queste contestazioni si fondano sull'ignoranza di una disposizione della legge elettorale.

Tutte le proteste, sapete su che cosa si fondano? Si fondano su questo fatto, che un tal Capano che è di Corato, è domiciliato a Corato, e che, essendo iscritto nelle liste elettorali della prima sezione di Trani, erasi (come di suo diritto) recato a prender parte alla votazione pel deputato in quella sezione, postosi dietro al presidente, cominciò, a quanto si dice dagli stessi reclamanti, ad elevare una serie di osservazioni all'atto dello scrutinio dei voti.

Per esempio, sapete che Fabio Carcani è il deputato del collegio di Corato-Trani da più Legislature; ora, non solo la giurisprudenza, ma il buon senso vi dice che quando un candidato è scritto sulla scheda col suo nome e cognome, e che questo candidato è quello stesso che fu deputato di quel medesimo collegio per diversi anni, questa è una indicazione più che sufficiente. Ebbene, invece si fecero delle osservazioni perchè non c'era anche la paternità e i titoli, perchè non diceva *Fabio Carcani fu Domenico*; Fabio Carcani semplicemente non bastava; e si aggiunse che c'era un Fabio Carcani, che mi pare anche duca di Montaltino, il quale è elettore a Napoli, ma che era fra i candidati possibili od immaginabili del collegio di Corato-Trani. Naturalmente queste osservazioni di chi apparteneva al partito contrario non hanno potuto essere bene accolte nella sezione di Trani, dove prevaleva una opinione favorevole al Carcani.

Ma il Capano aggiunse poi un'altra osservazione, ed è questa, che il presidente dell'ufficio, facendo lo scrutinio delle schede, ne trovò una dove stava scritto *Fabio fu Domenico*, e lesse *Fabio Carcani fu Domenico*. Se realmente la scheda diceva *Fabio fu Domenico*, si doveva leggere così, salvo poi a decidere se la scheda doveva essere attribuita al signor Carcani; questo giudizio non sarebbe poi stato il più grosso sproposito commesso dagli uffici elettorali nel corso delle elezioni passate. Se le cose andarono in questo modo, è naturale che si destassero contestazioni ed anche un po' di tumulto, ma il verbale è regolarissimo e nulla dice in proposito.

Nel verbale invece della ricognizione dei voti dell'intero collegio, che fu redatto nel capoluogo che è Corato, eccovi che si presenta questo signor Capano e fa la sua protesta.

Noterò una cosa, cioè che anche a quanto dicono i reclamanti, i fatti ossia le loro osservazioni si fecero quando la votazione era finita, e le schede erano tutte nell'urna; la contestazione nacque

SESSIONE DEL 1874-75 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

quando le operazioni della votazione propriamente detta erano esaurite e si era all'ultimo stadio cioè allo scrutinio.

Nel verbale della sezione principale di Corato, dopo fatta la ricognizione dei voti dell'intero collegio e vistone il risultato, si fa la protesta nella quale si parla anche dei tumulti; si dice che fra i tumultuanti c'erano anche persone che non erano elettori. Ma non dimenticate che ciò dicesi accaduto nell'epoca dello scrutinio dei voti, e il solo fatto che meriti di essere notato è sempre quello di quell'unica scheda, la quale, mentre, al dire di questo protestante, diceva *Fabio fu Domenico*, dal presidente venne letta come dicesse *Fabio Carcani fu Domenico*. Il protestante dice anzi che il presidente l'aveva letta a quel modo forse per isbaglio.

La protesta inserita nei verbali è dunque abbastanza moderata. Rispetto all'altra protesta che venne fatta posteriormente, cioè 10 giorni dopo l'elezione e non in contraddittorio degli uffici o dei loro membri, i soli che potevano contraddire alle allegazioni che si facevano, vale a dire i presidenti della prima e seconda sezione di Trani, le nuove dichiarazioni dei reclamanti diventano molto più vivaci e violenti; ma queste dichiarazioni sono preventivamente contraddette nel verbale.

Il relatore dice che i presidenti nulla risposero, e che si limitarono ad esprimere la loro meraviglia. La cosa è ben diversa, come vedremo.

Dice ancora il relatore che la protesta non si potè fare all'ufficio della prima sezione perchè i protestanti dovettero fuggirsene. Ma io dico invece che con questa osservazione il relatore ammetterebbe come vero quanto si dice nella protesta; egli dimentica che la protesta non è finora che un'asserzione formalmente smentita.

Che cosa dissero infatti i due presidenti di quelle sezioni? Sta qui la parte essenziale di quel verbale.

Se la Camera me lo permette io leggerò questa parte giacchè non è molto lunga, così potrà udire la verità.

Ecco che cosa dice il verbale:

« I presidenti della prima e seconda sezione del collegio elettorale di Trani vedono con meraviglia presentare a quest'adunanza per essere iscritta nel verbale la lunga ed elaborata protesta del signor Antonio Capano. Tale protesta avrebbe dovuto essere fatta all'ufficio definitivo della prima sezione di Trani: prima, perchè si tratta di fatto avvenuto in quell'adunanza elettorale; in secondo luogo perchè i componenti del seggio definitivo e gli elettori di quella sezione avrebbero potuto giudicare

dei fatti che si adducevano a presentare le loro dichiarazioni e protesta. »

« Mi pare che anche qui questi due presidenti parlassero bene. Il verbale poi seguita così:

« Il signor Capano presentando oggi questa protesta, la sottrae all'esame di coloro che, essendo presenti ai fatti, avrebbero potuto giudicarli. D'altronde, poichè il verbale di quell'adunanza non racchiude alcuna protesta di simil genere, nè accenna minimamente ai fatti asseriti dal signor Capano, finchè questi non avrà dimostrato la falsità di quel verbale, le sue parole non avranno che il valore di nude asseritive. »

« I due presidenti suddetti protestano contro l'operato delle prima sezione principale, per avere accolto in questo verbale delle dichiarazioni che non vi hanno alcuna attinenza, e dichiarano che essi sottoscrivono il presente verbale per la sola parte che riguarda il computo dei voti e la proclamazione del candidato eletto, senza punto riconoscere le asseritive del signor Capano, che impugnano formalmente, anche perchè presentate dopo la proclamazione del candidato eletto. » (*Movimento a sinistra*)

Ma, signori, se questa non è una contraddizione ufficiale di una semplice asseriva fatta da persona evidentemente interessata per passione politica, io non so dove si può trovare una contraddizione ed una negazione ufficiale più concludente e più chiara di questa.

Il fatto, come ho detto, su cui si fonda tutta la questione è questo. Nel collegio di Corato-Trani ci sono 1426 elettori; il signor Petroni-Griffi ottenne 222 voti nella prima sezione di Corato; il suo contraddittore ne ottenne meno della metà. Nella seconda sezione di Corato il signor Petroni-Griffi ottenne 182 voti, ed anche qui il signor Carcani ottenne la metà dei voti del suo contraddittore.

Audiamo a Trani.

A Trani, nella prima sezione il signor Carcani ottenne 185 voti; qui succede il contrario; ed il suo contraddittore signor Petroni-Griffi ne ottenne meno della metà. Nell'ultima sezione di Trani, cioè nella sezione seconda di Trani, il signor Carcani ottenne 204 voti; ed il signor Petroni-Griffi ne ottenne il terzo, 69. In totale l'uno ottenne 560 voti, l'altro ne ottenne 588; ma siccome vi sono 23 schede annullate regolarmente dagli uffici elettorali senza nessuna contestazione, e tutte bruciate, pure senza contrasto, meno due che si unirono ai verbali, perciò il signor Carcani venne ad ottenere la maggioranza di 28 voti. Ma siccome i protestanti non hanno tenuto conto di questa disposizione di legge, e siccome, se questa disposizione non esistesse, la differenza di voti fra i due candidati non sarebbe che di un voto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

solo, e siccome è grave in se stessa l'osservazione fatta di una scheda che forse poteva dubitarsi se legalmente dovesse attribuirsi al Carcani, i protestanti dicono: annullate l'elezione, perchè non si tratta che di un voto; s'interrogli una seconda volta il collegio. E per ottenere l'intento ingrossano tutta questa questione, fondati sempre sopra un errore nell'interpretare la legge, fermi nell'idea che la maggioranza non fosse che d'un voto; vedono necessaria un'inchiesta, e chiedono si annulli l'elezione. Ma poi, in fine del loro ricorso, persuasi essi stessi che in fondo non c'era irregolarità, tranne quanto riguarda l'unica scheda, concludono in via subordinata che, siccome il signor Carcani, toltogli il voto indebitamente attribuitogli per l'unica scheda in questione, non avrebbe la maggioranza voluta dalla legge, si facesse luogo al ballottaggio.

Questa, per me, è la maggiore dimostrazione che, tolto via questo equivoco della scheda che credevano decisiva, non esiste più contestazione.

Ora, siccome la maggioranza è di 28 voti, e non d'un voto, che volete che faccia la Commissione d'inchiesta?

Essa, posto pure che trovi vero quello che si dice, che cioè il presidente della sezione abbia letto *Fabio Carcani fu Domenico* in una scheda dove non c'era che *Fabio fu Domenico*, posta pure la verità di questo fatto, supposto anche successo qualche tumulto quando la votazione era finita, quale sarà la conseguenza? La conseguenza sarà che il Carcani, il quale ha ottenuto la maggioranza di 28 voti, verrà ad averne una di 27, ma sarà sempre regolarmente eletto al primo scrutinio.

Ma dunque perchè volete dare a questa questione un'importanza che non ha, e che nessun precedente della nostra giurisprudenza in fatto di elezioni può giustificare? Perchè volete dargli l'importanza di un fatto grave che meriti una inchiesta? Se non lo merita! Se è un equivoco! Se è un atto di dimenticanza! Dirò di più: se la questione ebbe origine per la ignoranza degli elettori che hanno fatta la protesta? Perciò io prego la Commissione e prego la Camera, per questa principale ragione, che cioè, il fatto per sé non ha importanza e che, anche provato, non avrebbe influenza alcuna sul merito; prego, dico, la Camera di prescindere dall'inchiesta e di convalidare l'elezione.

Questa era la proposta che io aveva già preparata e che non ho potuto annunziare ai miei colleghi, avendo dovuto dividermi da loro, ma che, mi permettano di esprimere il mio pensiero, questa conclusione esposta allora, come l'ho esposta adesso, avrebbe trovato senza il minimo contrasto l'approvazione della stessa Giunta sulle elezioni.

**BROGLIO, relatore.** Prima di tutto, devo dire all'onorevole Lazzaro che, quando io ho asserito di aver letto nei giornali dei tumulti di Trani, non poteva certo averlo letto nel giornale di Bari, che io stimo e suppongo ottimo, ma che io non ho mai letto in vita mia. Dunque è segno che quella notizia era riportata da altri giornali.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Lazzaro che la Giunta abbia ritardata questa relazione, ed abbia così dato tempo alla protesta di arrivare.

**LAZZARO.** Non ingrandisca quello che ho detto.

**BROGLIO, relatore.** Ha detto che abbiamo ritardata questa relazione e che, se non l'avessimo ritardata, le proteste non sarebbero arrivate. È così. Non voglio aggiungere che egli abbia messo un anello di congiunzione fra i due fatti. Egli dice che noi abbiamo ritardata la relazione, e che, per questo, sono arrivate in tempo le proteste.

Quanto all'aver ritardata la relazione, l'onorevole Depretis ha già spiegata la causa. Quanto all'aver dato tempo alle proteste di arrivare, dirò che queste stesse proteste sono arrivate alla Camera il 25, il 27 e 30 novembre. Dunque vede che per quanta sollecitudine noi avessimo posta, si sarebbe fatta sempre la relazione in presenza delle proteste.

Ora, venendo al fondo della questione e al discorso dell'onorevole Depretis, osservo che l'onorevole Depretis ha perfettamente ragione in tutto il suo discorso. E perchè? Perchè invece di combattere la Giunta e le sue conclusioni ha combattuti i protestanti.

Sicuramente che la protesta è fatta malissimo. È vero che i protestanti suppongono che ci sia un voto solo di maggioranza assoluta e che quindi quella scheda sarebbe decisiva; ma la Giunta non si fondò mica su questa ragione. La Giunta lo sa, e lo ha detto, che la maggioranza dell'onorevole Carcani è più che di un voto. La ragione sulla quale si fonda la Giunta per proporre l'inchiesta parlamentare è questa.

In una sezione del collegio ci sono dei protestanti i quali sono venuti a dire: a Trani è avvenuto un tumulto di questa gravità, che ha messo a repentaglio la nostra sicurezza personale; che ci ha impedito l'esercizio del nostro diritto e l'adempimento del nostro dovere; che ci ha costretti ad uscire dalla sala, dopo di che è stata fatta sgombrare la sala anche dagli elettori, e l'ufficio ha fatto lo scrutinio, ha fatto il verbale, e noi non abbiamo potuto inserire nessuna protesta, veniamo ad inserirla a Corato.

Questi fatti sono asseriti da 168 elettori, 10 dei quali soltanto appartengono al luogo dove il tumulto sarebbe avvenuto e gli altri appartengono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

alla sezione principale; ma è naturale che in quel luogo dove il tumulto è avvenuto, siccome là prevale grandemente la candidatura Carcani, i protestanti non fossero molti, ed è poi anche naturale che siccome sono venuti a protestare a Corato, non molti si trasportassero da Trani a Corato.

Ecco i fatti su cui si fonda la Giunta.

Sono veri questi fatti? Ma è appunto per questo che vi si propone l'inchiesta parlamentare.

Si dice: ma voi non dovete proporre leggermente un'inchiesta parlamentare.

Signori, non la proponiamo affatto leggermente; la proponiamo perchè, se i fatti fossero veri, sarebbe di grandissima importanza il dimostrare che le violenze, i tumulti, gli impedimenti personali, le invasioni nelle sale, tutti questi metodi, che alcuni si propongono e si sono proposti di mettere in pratica, non sono metodi che possano prevalere innanzi alla Camera; importa che la Camera dimostri al paese che la libera manifestazione della volontà degli elettori gli sta grandemente a cuore.

Ecco la ragione per la quale la Giunta propone l'inchiesta parlamentare.

*Voci a destra.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Vastarini-Cresi.

**VASTARINI-CRESI.** Riprendo la parola senza volere infastidire troppo la Camera, ma unicamente per rispondere all'onorevole relatore e per fargli avere precisamente quel chiarimento sul quale egli fonda la ragionevolezza dell'inchiesta.

Egli dice: importa sapere se sieno avvenuti di questi tumulti a Trani. Ora io sono tanto sicuro che i tumulti non esistono che nelle proteste, che mi permetto di pregare l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole guardasigilli perchè, seduta stante, facciano venire dai rispettivi loro Ministeri i telegrammi ricevuti su questo avvenimento. (Ben! *a sinistra*) Se esso fu dell'importanza che gli vuole attribuire l'onorevole relatore, cioè tale da rendere impossibile ad un gran numero di elettori di esercitare il loro diritto, è poco probabile che il ministro guardasi gilli, ed il ministro dell'interno l'abbiano ignorato.

Il procuratore del Re ed il prefetto han dovuto indubitatamente informarli. Ma se nei due Ministeri non vi è traccia di questo famoso avvenimento, spero che l'onorevole relatore non vorrà insistere nelle sue conclusioni, le quali si troverebbero esaurite prima ancora che la Commissione parlamentare andasse ad indagare i fatti avvenuti nel collegio di Corato. Propongo quindi la sospensiva in questi termini, cioè che l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole guardasigilli, seduta stante,

facciano venire i documenti relativi al preteso avvenimento

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti. Sono tre le proposte. La prima è la sospensiva messa innanzi dall'onorevole Vastarini-Cresi; la seconda è l'emendamento proposto dall'onorevole Depretis, per effetto del quale egli chiede la convalidazione dell'elezione del collegio di Corato-Trani; le terza sono le conclusioni della Giunta perchè si ordini un'inchiesta parlamentare sopra le operazioni elettorali del collegio suddetto. Onorevole Vastarini, insiste sulla proposta sospensiva?

**VASTARINI-CRESI.** Certamente.

**PRESIDENTE.** La proposta sospensiva ha la precedenza. Avverto però l'onorevole Vastarini che rimane poi in facoltà del ministro il rispondere o no.

**VASTARINI-CRESI.** Se non risponde, vuol dire che acconsente. (Oh! oh! *a destra*)

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la proposta sospensiva dell'onorevole Vastarini-Cresi.

(Fatta prova e controprova, la proposta sospensiva è respinta.)

Ora, come la Camera ha inteso, la Giunta per la verifica delle elezioni propone un'inchiesta parlamentare sulle operazioni elettorali del collegio Corato-Trani. L'onorevole Depretis, emendando questa proposta, propone invece che le operazioni elettorali del medesimo collegio siano convalidate.

Pongo ai voti la proposta Depretis per la convalidazione della elezione.

(Dopo prova e controprova è respinta.) (*Movimenti a sinistra*)

Ora metto ai voti le conclusioni della Giunta, che sono perchè si proceda ad una inchiesta parlamentare sulle operazioni elettorali del collegio di Corato-Trani.

(Sono approvate.)

**DI SAN DONATO.** Non so perchè non si annullano tutte le nostre elezioni!

**PRESIDENTE.** Non interrompano...

Ora la Camera dovrà procedere alla nomina di questa Commissione parlamentare; propongo di metterla all'ordine del giorno per lunedì.

*Voci a destra.* Il presidente!

**PRESIDENTE.** No, questo incarico non lo vorrei...

*Molte voci.* Faccia lei!

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo desidera, assumerò anche questo penoso incarico, e quanto prima farò conoscere i nomi degli onorevoli deputati che saranno chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta.

(I deputati Lovatelli e Gregorini prestano giuramento.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

LACAVA, segretario. (Legge)

Collegio di Comiso.

« La Giunta per le elezioni,

« Visti gli atti delle operazioni elettorali di Comiso e le proteste relative ;

« Udita in seduta pubblica la relazione del deputato Puccioni ;

« Ritenuto in fatto :

« Che gli elettori del collegio di Comiso sommano a 996 ;

« Che al primo squittinio ne concorsero 843 ;

« Che i voti si divisero come appresso :

« Al cavaliere Raffaele Caruso, 438 ;

« All'avvocato Rosario Cancellieri, 398 ;

« Che l'ufficio principale, verificato che il Caruso aveva conseguito un numero di voti maggiore del terzo degl'inscritti e della metà dei votanti, lo proclamò eletto deputato ;

« Che contro le operazioni elettorali si presentarono varie proteste, e segnatamente contro quelle avvenute nella sezione principale, proteste che furono poi rinnovate e presentate alla Camera dopo la proclamazione della elezione ;

« Considerando che, esaminati tutti gli addebiti che si sono mossi contro la elezione, la Giunta ha dovuto convincersi che non ve ne era uno fra i medesimi meritevole di essere accolto ;

« Considerando infatti che, contro l'asserzione dei reclamanti che mancasse la libertà del voto, in quanto sulla tavola dove gli elettori scrivevano le schede si trovavano tre candele le quali spargevano soverchia luce, il processo verbale dà pienissima giustificazione del fatto, affermando che la votazione si protrasse ad ora tardissima, e che senza avere ricorso a dei lumi non si sarebbe potuta compiere ; invero apparisce dal verbale stesso che la protesta fu fatta ad ore 8 pomeridiane, quando la votazione non era finita, e che l'adunanza aveva luogo in una chiesa assai vasta e assai lunga ;

« Ora non si sa davvero comprendere come in queste circostanze di fatto possa muoversi appunto all'ufficio elettorale di avere procacciato che le operazioni si eseguissero, non nelle tenebre, ma in piena luce ;

« Considerando che neppure attendibile è la protesta in quanto si riferisce al collocamento della tavola ove gli elettori scrivevano ; i reclamanti affermano che fosse posta dietro le spalle dell'ufficio ; il verbale invece espressamente dichiara che i membri dell'ufficio avevano gli occhi continuamente rivolti alla tavola e la sorvegliarono costantemente ;

« Considerando che nemmeno è fondato il terzo addebito che si fa consistere nel modo col quale era situata la tavola cui sedeva l'ufficio elettorale : pre-

tendono i reclamanti che fosse circondata da altri banchi, che fosse difficilissimo girarvi attorno, e che al luogo in cui si accedeva alla tavola suddetta vi fossero due carabinieri ; che anzi dalla presenza di forza armata nella sala traggono altro argomento contro la validità della elezione. Ma su questo proposito la Giunta ha avvertito che nulla dichiara il verbale rispetto alla pretesa difficoltà di accesso intorno alla tavola dell'ufficio ; che nel corso delle operazioni elettorali nessuna protesta in proposito fu sollevata : mentre di proteste (come risulta dal verbale stesso) non fuvvi parsimonia, essendo stati numerosissimi gli incidenti sorti durante la votazione, nei quali l'ufficio dovè pronunziarsi. Ora, la denuncia di codesto fatto avvenuta dopo che l'elezione era compiuta, sformata di elementi che ne avvalorino la credibilità, non può per la giurisprudenza della Camera essere accolta come mezzo sufficiente ad annullare la elezione ;

« Quanto poi a trovarsi i carabinieri nella sala, nulla avvi in ciò di irregolare, tosto che il verbale afferma che il presidente ne richiese la presenza ; e su ciò egli null'altro fece che usare della facoltà concessagli dall'articolo 71 della legge elettorale, nè la Camera può giudicare se bene o male la spendesse, tosto che il presidente stesso che era incaricato della polizia dell'adunanza credè opportuno che la forza armata fosse nella sala suddetta ;

« Considerando che invano si chiama in colpa l'ufficio elettorale di aver fatto votare un tal Cabibbo Nunzio di Pietro, mentre a dire dei reclamanti era iscritto nella lista un Cabibbo Nunzio Leni, l'ufficio con documenti constatò che la persona che si presentò a votare era quella stessa iscritta e bene adoperò rigettando le proteste ed ammettendo quell'individuo al voto ;

« Considerando che non è attendibile l'obbietto desunto dall'essere stato l'elettore sacerdote Meli accompagnato alla tavola dove si scrivevano i voti da altro elettore : il verbale dà ragione di codesto fatto e le dichiarazioni che vi si leggono fanno fede pienissima ;

« Considerando che il verbale attesta come a dire degli stessi reclamanti, l'elettore Angelo Giudice ricopiava nella sala della votazione ciò che era scritto in una carta ; ma quando è accertato così che l'elettore non usò di una scheda precedentemente scritta, ma scrisse la scheda propria nella sala della votazione, il fatto suddetto non ha alcuna rilevanza ;

« Considerando che sono affatto insussistenti le proteste in quanto riguardano l'ammissione al voto di vari individui i quali, al dire dei reclamanti erano analfabeti, e con difetti fisici simulati ottennero l'autorizzazione di farsi scrivere la scheda da altri

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

elettori, mentre non avrebbero potuto votare, perchè non sapevano nè leggere, nè scrivere; il verbale dimostra all'incontro con qual rigore procedesse l'ufficio; esso non ammise gli elettori ai quali si riferisce questo mezzo di annullamento a fare scrivere da altri la scheda, se non dopo essersi accertato della impossibilità in cui erano di scriverla da loro stessi, e nella maggior parte dei casi codesta impossibilità era giustificata da certificati medici; la protesta sollevata da uno dei reclamanti che si procedesse ad una perizia era quindi così strana, e così eccessiva che ben fece l'ufficio a respingerla;

« Considerando inoltre che rispetto a sette individui che i reclamanti asseriscono essere analfabeti ed avere votato, è da avvertirsi che il verbale dichiara espressamente essere ciò insussistente, e avere codesti elettori scritta la loro scheda e averla veduta l'ufficio scrivere, quindi anco questo capo di accusa è smentito assolutamente;

« Considerando essere del pari insussistente che il solo segretario prendesse nota ai termini di legge di coloro che votavano, mentre a ciò provvedero e il segretario e uno scrutatore, attestando il verbale che furono osservate le disposizioni contenute nell'articolo 82 della legge;

« Considerando che la questione sollevata sulla ammissione al voto di non pochi elettori i quali presentarono un certificato di aver proposto appello contro il decreto prefettizio che li aveva cancellati dalla lista deliberata dal Consiglio comunale di Comiso, fu rettamente risolta dall'ufficio accordando agli elettori la facoltà di votare;

« Considerando che (prescindendo dall'esaminare se e fino a quanto la Camera avrebbe competenza a decidere sulla validità e sulla giustizia degli appelli proposti alla Corte di Palermo) certo è in fatto che codesti appelli furono proposti nel termine prescritto dalla legge, come ne fa fede il certificato della cancelleria di quella magistratura, e quindi ai termini degli articoli 58 e 80 della legge elettorale dovevansi ammettere gli elettori che si presentavano muniti del certificato suddetto a votare;

« Considerando che non ha fondamento l'obiezione che si muove dai reclamanti e che si fa consistere nella illegittimità dell'appello medesimo, perchè proposto da terzi e non dalle persone cancellate dal prefetto; prescindendo dall'osservare che uno degli appelli è proposto da 61 elettori, i quali reclamano per la radiazione loro dalle liste, certo è che di fronte alla disposizione dell'articolo 54 della legge elettorale non si può negare ai terzi la facoltà di appellare dal decreto del prefetto: la legge attribuisce codesta facoltà a chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione da questo

ultimo emanata: e la stessa restrizione che a codesta facoltà si induce nel caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo suddetto è prova che per regola l'azione per appellare non compete soltanto ai radiati, ma è azione eminentemente popolare ed esercibile da chiunque giudichi ingiusta la risoluzione dell'autorità amministrativa.

« Considerando che non è ammissibile la distinzione che fanno i reclamanti fra elettori iscritti già nelle liste e cancellati dal prefetto ed elettori iscritti per la prima volta dal Consiglio comunale e dal prefetto radiati, per desumere che la disposizione degli articoli 58 e 80 è applicabile ai primi non ai secondi, e che conseguentemente nel caso concreto non potevano ammettersi a votare gli elettori sui quali cade la controversia perchè mai avevano figurato nelle liste elettorali: infatti la distinzione suddetta è arbitraria ed è contraria alla lettera e allo spirito della legge, e alla giurisprudenza interpretativa della medesima. È contraria alla lettera, perchè la legge non distingue e parla in genere di elettori radiati, senza ricercare se eglino fossero compresi nelle liste precedenti; è contraria allo spirito, perchè la legge vuole rispettato il quasi possesso della qualità elettorale e questo viene all'elettore attribuito dalla iscrizione, anco se fatta per la prima volta; è contraria finalmente alla giurisprudenza parlamentare perchè la Camera nella tornata del 14 dicembre 1874, decidendo sulla elezione di Catanzaro, ammise che anco coloro i quali erano stati iscritti provvisoriamente dal prefetto e da lui poi definitivamente radiati potessero, se muniti di un certificato che comprovasse la pendenza del loro appello, essere ammessi a votare; ora quel principio tanto più deve valere nel caso nostro, nel quale non si tratta di una provvisoria iscrizione, ma di una iscrizione fatta in esaurimento del primo grado di giurisdizione dal Consiglio comunale, alla quale certamente non può attribuirsi minore efficacia di quella temporanea ordinata dal prefetto e scucettibile di essere dal prefetto stesso revocata;

« Considerando che non può fornire argomento di nullità il fatto di avere ammesso alcuni elettori a votare fra il primo ed il secondo appello perocchè la giurisprudenza parlamentare ha più volte dichiarato che non si viola la legge con tale ammissione;

« Considerando che neppure può addebitarsi l'ufficio di avere commesso una nullità ordinando che fra il primo e il secondo appello intercedesse un'ora; la legge vuole che il secondo appello cominci ad un'ora dopo il mezzodì; il che era impossibile si eseguisse a Comiso, perchè il primo appello ebbe termine assai più tardi; ma dall'aver atteso un'ora non ne consegue che le operazioni sieno nulle, in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

specie quando non consta che per causa di codesto ritardo vi fossero degli elettori che si astenessero dal rendere il loro suffragio; d'altra parte quando è accertato che la contestualità delle operazioni elettorali non fu rotta, ciò deve bastare a salvare l'elezione;

« Considerando che nessuna disposizione di legge vieta al presidente di delegare ad uno dei membri dell'ufficio l'incarico di dettare le deliberazioni da inserirsi nel verbale; quando tutti i componenti dell'ufficio vi assentono e firmano il verbale, non può certamente trovarsi in questo fatto elemento alcuno che valga a viziare le operazioni elettorali;

« Considerando che a torto si accusa l'ufficio di avere rifiutato ad uno dei reclamanti di sottoscrivere il verbale per le proteste che vi aveva fatte inserire: perchè la legge non richiede questa sottoscrizione: che se da ciò si volesse argomentare la poca fedeltà o la studiata omissione di alcuna di codeste proteste, il reclamante avrebbe mezzo di provvedere alla tutela dei propri diritti, iscrivendo in falso il verbale, il che non è stato fatto;

« Considerando che l'avvertenza ora esposta basta di per se sola a rendere inattendibili quei capi delle proteste coi quali si vuole sostenere che nel verbale si tacque dei tumulti avvenuti nella sala e della espulsione di alcuni elettori di Vittoria e di Biscari dalla sala medesima; il verbale stesso rende conto minutissimo di tutto il procedimento elettorale: non è quindi supponibile che quei fatti (che sono contraddetti dai documenti presentati dall'eletto) ove realmente fossero avvenuti, ivi non venissero registrati; che anzi lo straordinario numero di reclami nel medesimo notati è indizio che sta contro l'asserzione dei reclamanti, i quali non possono oggi pretendere colle asserzioni loro di togliere fede al verbale medesimo, se non lo iscrivono in falso; aggiungasi a tutto ciò che non potrebbero i tumulti avvenuti il giorno undici per la ricognizione generale dei voti invalidare la elezione compiutasi regolarmente nei giorni antecedenti;

« Considerando che non può neppure sostenersi che la elezione è nulla, perchè l'ufficio principale non volle dare lettura dei processi verbali delle singole sezioni. Se questo fatto potesse costituire una irregolarità, non costituirebbe certo una nullità, come non la costituisce il difetto di sottoscrizione dei presidenti degli uffici secondari al verbale riassuntivo dei risultati della votazione. La Camera che è giudice sovrana, esaminando i verbali delle sezioni, e rifacendo il computo dei voti ha mezzo di pronunciare se le operazioni suddette sieno valide o no, e se il computo fatto dall'ufficio principale sia o no regolare; e poichè la validità di quelle operazioni

non è contestabile, e poichè il computo è esatto, il reclamo anco in questa parte come infondato deve rigettarsi;

« Considerando che le due schede contestate nella sezione di Santa Croce Camerina non avrebbero efficacia da mutare i risultati della votazione, ancorchè dovessero attribuirsi all'avvocato Rosario Cancellieri;

« Considerando che, eliminati tutti gli obbietti che si sono opposti contro la elezione, sia di giustizia che la Camera la convalidi;

« Per questi motivi, a maggioranza di voti,

« Conchiude perchè la Camera dichiari valida la elezione del collegio di Comiso in persona dell'avvocato Raffaele Caruso.

« Così deliberato, il 19 gennaio 1875. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Nicotera.

**NICOTERA.** Confesso che prendo la parola non senza un certo sentimento di scoraggiamento.

Io credo che sarebbe meglio, per far guadagnare tempo alla Camera, di deliberare, che le decisioni della nostra Giunta fossero tenute verità infallibili, come quelle del sommo Pontefice, e si approvassero senza discuterle. Oramai è provato che la maggioranza della Camera si attiene scrupolosamente alle deliberazioni della maggioranza della Giunta, il che prova ancora una volta di più che la Giunta ha perduto quel carattere, pel quale si poteva ritenere che nella questione delle elezioni non vi entrasse la politica.

Parlo quindi unicamente per adempiere ad un dovere; e tratterò una sola delle tante questioni che presenta quest'elezione, la questione cioè delle liste elettorali. Ricordo che nell'elezione di Catanzaro ho pure votato contro la decisione della Giunta; e questo premetto affinchè sia chiaro che in questa questione non mi trovo punto in contraddizione col voto dato per l'elezione di Catanzaro.

La nostra Giunta fa un'interpretazione abbastanza curiosa dell'articolo 58 della nostra legge elettorale.

In quest'articolo si legge che non ha un effetto sospensivo l'appello introdotto contro una decisione per cui l'elettore sia stato cancellato dalle liste elettorali. La nostra Giunta crede che questa disposizione non riguarda solo le liste elettorali definitivamente approvate, ma riguarda egualmente tanto le liste definitivamente approvate, quanto le proposte di lista, sia quelle dell'autorità municipale, sia quelle del prefetto. Ma signori, se fosse così, sapete a quale conseguenza saremmo condotti? Saremmo condotti ad ammettere il diritto elettorale in coloro che ne sono dichiarati incapaci dalla legge.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

Facciamo l'ipotesi che si trovi una Giunta comunale, la quale iscriva in questa proposta di lista, coloro che non hanno l'età voluta dalla legge; immaginate che iscriva gli analfabeti; immaginate che iscriva i mancanti di censo; col principio della maggioranza della Giunta, la legge avrebbe avuto un bell'escluderli, tutti costoro sarebbero ammessi a votare. Allora mi pare che si farebbe molto meglio a proclamare il suffragio universale. Almeno sapremmo che questa è la legge del paese. Invece voi volete che la legge si restringa in certi limiti; e quando vi trovate di fronte ad una violazione di essa, con certe interpretazioni che io non voglio definire, se vi fa comodo, allargate il diritto elettorale.

Mi pare evidente, che, quando la legge parla di liste elettorali, intende parlare delle liste definitivamente approvate; altrimenti sarebbe lo stesso che dare la medesima forza ad un progetto presentato, non discusso, e non definitivamente approvato, di quello che si avrebbe un progetto definitivamente approvato.

Ma non è tutto, signori. Ammesso pure che questo principio che sostiene la maggioranza della Giunta, ed in certo modo pregiudicato dal voto della Camera nella elezione di Catanzaro, ammesso pure questo principio, voi dovete riconoscerlo solamente per coloro che realmente sono ricorsi in Corte d'appello nei termini voluti dalla legge.

Io esamino l'elenco degli elettori che si sono presentati a votare in questa elezione, col certificato della Corte d'appello, e trovo che non per tutti può essere applicata la massima proclamata dalla nostra Giunta, poichè tre esclusi dalla lista elettorale di Comiso per decisione prefettizia del 26 settembre 1874 non produssero affatto appello, e 49 che erano stati iscritti nelle liste del 1873 non furono ammessi dal prefetto ed iscritti nuovamente nella lista del 1874, ne furono radiati e non produssero appello nel termine di legge. Voi avete quindi un numero di 52 elettori, i quali sarebbero stati ammessi a votare senza che neppure consti del loro ricorso presentato nel termine voluto dalla legge. E se questi 52 voti voi li sottraete al candidato che ora la Giunta vuol proclamare eletto, risulterà evidente che l'eletto non è più il Caruso, ma invece l'onorevole Cancellieri; poichè, per ottenere la maggioranza all'onorevole Cancellieri, non mancano che 41 voti.

Signori, se nelle questioni elettorali potesse prevalere il criterio morale, sarebbe proprio questo il caso di richiamarvi sopra la vostra attenzione.

Sappiate, o signori, che l'eletto è il sindaco che ha fatto quella lista elettorale, comprendendovi i 79 nomi esclusi poi dal prefetto...

**GUALA.** Domando la parola.

**NICOTERA.** Comprendo che l'onorevole Guala ha chiesto la parola, perchè egli è il difensore del Caruso; ma io, lo ripeto ancora una volta, ho votato contro la elezione di Catanzaro che riguardava uno dei deputati che sedeva allora su questi banchi ed ora non muto opinione.

Se voi violerete questo principio, la conseguenza, o signori, sarà questa: se verrà in mente a molti, se non a tutti i sindaci d'Italia, di divenire deputati, come pare sia il desiderio di gran parte dei nostri magistrati, e perfino dei pretori, è chiaro che per assicurarsi il risultato della elezione non avrebbero che a farsi le liste a modo proprio, anche scrivendo coloro che non hanno i requisiti voluti dalla legge.

Il prefetto avrebbe un bel radiarli dalle liste elettorali, essi presenterebbero un ricorso alla Corte d'appello, e prima che questa si pronunciasse, col semplice certificato del cancelliere, voterebbero; di guisa che noi avremmo una Camera popolata di sindaci.

Io non voglio neppure esaminare le ragioni del ritardo che si è frapposto alla discussione del ricorso alla Corte d'appello. Ma, io domando, è egli mai possibile che la legge vada interpretata nel modo come la maggioranza della nostra Giunta la interpreta?

Non senza ragione io dico la *maggioranza*, poichè spero che la Camera questa volta non vorrà farne una questione d'infallibilità, quando una parte stessa della Commissione si mostra contraria.

Potrei servirmi di moltissimi altri argomenti per dimostrare come il giudizio della nostra Giunta in quest'occasione non sia esatto: io me ne astengo per due potentissime ragioni. Prima perchè ormai credo che con la maggioranza della Camera le argomentazioni valgano poco (*Sensazione a sinistra — Mormorio a destra*); è questione di numero, è questione di voto; e se la maggioranza crede di dover approvare le conclusioni della Giunta, io posso parlare quanto sant'Agostino, ma non riuscirò a persuaderla.

Abbiamo veduto negare poc'anzi la sospensiva per chiedere al Governo stesso delle informazioni, ed abbiamo veduto i ministri che negavano col silenzio le informazioni, votar poi a favore delle conclusioni della Giunta.

Me ne astengo anche perchè dopo di me ha la parola l'onorevole Depretis, ed io spero che la sua autorità, e se non la sua autorità, me lo permetta, la sua età avrà più efficacia di quello che io non mi abbia.

**DEPRETIS.** Nè l'una, nè l'altra.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

NICOTERA. Prego solamente la maggioranza a riflettere bene che le questioni di principii sono un coltello a due tagli, e guai a chi se ne allontana! Oggi è per voi, domani potrà essere per un'altra maggioranza; ed allora badate che vi si può ricordare il precedente ed applicarlo. Voi oggi dovete decidere se le liste elettorali, quando sono nel periodo di proposta, quando non sono state definitivamente approvate dall'autorità prefettizia, producano gli stessi effetti ed accordino gli stessi diritti che accorda la lista elettorale definitivamente approvata.

Ripeto ancora una volta, se questo principio prevalesse, noi correremmo il pericolo di veder elette a deputati persone rispettabilissime, ma che forse non avrebbero la capacità, e la fiducia del paese.

Ho inteso dire, non in questa Camera, ma fuori, voi altri dell'opposizione dovrete essere contenti quando si dà alla legge un'interpretazione così larga. Io non accetto punto questo ragionamento. Io vorrei che il suffragio si allargasse, e si allargasse con quelle garanzie che rendono sicuro il voto, ma voi lo volete allargare violando la legge, lo volete allargare quando mancano quelle qualità per le quali si può essere sicuri del voto.

Io non ispendo più parole, lascio la decisione al vostro criterio: approvate pure la proposta della maggioranza della Giunta, ma ricordatevi che spesso si è percossi da quello stesso bastone che si adopera per percuotere. (Bravo! a sinistra)

GUALA. Io ho chiesto di parlare nel momento in cui l'onorevole preopinante accusava il mio amico personale, non il mio cliente, Caruso, di essere poco meno che l'autore di quelle certe liste, stanti le quali, sarebbe poi arrivato ad ottenere la maggioranza nella votazione di Comiso.

Mi pareva che quest'accusa non dovesse uscire dal labbro dell'onorevole Nicotera, così esperto di cose parlamentari...

NICOTERA. È il municipio, lo so; ma il sindaco influisce a suo talento.

GUALA... e del modo con cui le liste si compilano dai Consigli comunali.

Poichè ho la parola per difendere l'onorevole Caruso da un'accusa da cui sarebbe quasi inutile di difenderlo, perchè lo difende abbastanza la semplice ispezione del modo con cui è scritta la legge comunale e provinciale, mi permetterò poche osservazioni per rispondere all'onorevole Nicotera, per dimostrargli come altrimenti la sua obbiezione non regga, indipendentemente da tutte quante le questioni di partito, dalla infallibilità della Giunta che sta esaminando le elezioni, e da tutte quelle altre ragioni politiche che, secondo me, non hanno

niente che fare con un punto di diritto da risolvere. Questo si risolve nel modo più semplice e più consono al testo ed allo spirito della legge, ed affatto diverso da quello che egli propone.

Anzitutto giova notare una circostanza che l'onorevole preopinante ha dimenticata, ed è che la legge serve per indicare il cittadino che ha puramente i diritti per essere iscritto nelle liste, ed il cittadino che ebbe riconosciuti questi suoi diritti, e fu iscritto in due diverse denominazioni. Nel primo stadio lo chiama *chiunque*, od *il cittadino* che abbia dei diritti all'iscrizione; nel secondo stadio, cioè dopo la iscrizione, lo chiama *qualunque elettore*.

L'onorevole Nicotera non ha che a consultare gli articoli 32 e 43 della legge elettorale politica per ottenere una persuasione di questa verità. La quale, interpretata come vuol essere, *inspecta tota lege* e non solo l'articolo 58, che egli mi pare abbia troppo voluto tirare nel suo senso, gli darà la dimostrazione evidente come fosse intenzione del legislatore di prevedere il doppio stadio; di prevedere cioè e di provvedere perchè nel caso in cui il cittadino non avesse la capacità elettorale, non potesse, per avventura, valersi di quei medesimi diritti di cui può fruire un cittadino a cui un corpo costituito legalmente ha riconosciuta questa capacità elettorale.

L'articolo 32 dice: « I Consigli comunali faranno ogni anno, nella sessione ordinaria di primavera, la revisione delle liste dei *cittadini* del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori. »

E poi l'articolo 43 soggiunge: « Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente ommesso, escluso od altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al governatore (ora prefetto.) »

Vedete, o signori; il cittadino escluso, che non è ancora iscritto, non è dal legislatore chiamato elettore, è chiamato cittadino, è chiamato un individuo qualunque.

Quando poi l'iscrizione abbia avuto luogo, quantunque contrastata da quell'altra autorità che vien dopo per rivedere le liste, che è il prefetto, allora il cittadino, pel fatto solo di quell'iscrizione, non è più un Tizio qualsiasi, diviene un elettore.

NICOTERA. No!

GUALA. Mi permetta, onorevole Nicotera. L'articolo 58 della legge elettorale politica dice: « L'appello, (perchè si tratta dell'elettore che fu iscritto e poi cancellato dal prefetto) l'appello, introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo. » È in virtù di questo fatto...

**LAZZARO.** Non dice iscritto nella lista.

**NICOTERA.** Dice un elettore.

**GUALA.** È precisamente nel mio argomento. (*Interruzione*) È aperto a tutti l'arringo. Io sto precisamente dimostrando col testo della legge, e lo dimostrerò poi collo spirito, come precisamente l'interpretazione dell'articolo 58 debba essere assai diversa da quella che gli dà l'onorevole Nicotera, che ha contraddetto alle decisioni della Giunta.

Dunque se l'articolo 58, che viene dopo quelli che ho citato, chiama elettore il cittadino il quale ha raggiunto il primo stadio di capacità elettorale, la ricognizione della prima autorità preposta al riconoscimento di questo suo stato, che è il Consiglio comunale e non il sindaco soltanto; è segno che basta che quel fatto intervenga perchè la capacità elettorale sia quanto meno seria, e che per quanto contraddetta a lui questa capacità da un'altra autorità che è la prefettura, pur nondimeno rimanga ancora in sospeso, sia pure, ma gli rimanga ancora questa capacità tanta e tale da farlo votare se egli abbia ricorso all'autorità giudiziaria per farla riconoscere.

Ci si dice: ma badate che l'interpretazione fatta secondo il testo della legge vi condurrebbe a questo assurdo, che domani tutti i sindaci dei comuni d'Italia, o almeno i principali, i quali avessero talento di essere deputati, non avrebbero che a moltiplicare l'iscrizione nelle liste amministrative degli analfabeti, di coloro che non hanno censo e di tutti quegli altri che non avrebbero i requisiti voluti dalla legge, e mediante l'iscrizione di questi determinati individui i sindaci potrebbero ottenere che la votazione si facesse secondo i loro desiderii e nell'interesse delle loro illegittime ambizioni.

Signori, l'argomento, non soltanto è specioso, ma pecca radicalmente nella stessa forma con cui è presentato.

È egli vero che possa accadere generalmente ciò che per eccezione è avvenuto a Comiso nello scorcio dell'anno 1874? No, signori. La legge comunale e provinciale ha detto che il Consiglio comunale deve, nella sessione di primavera, formare le sue liste elettorali, e che il prefetto deve, nei giorni immediatamente successivi, fare i suoi decreti, prima provvisorio e poi definitivo, onde la revisione delle liste acquisti forza, e che poi si debba, entro dieci giorni, ricorrere alla Corte di appello, la quale, in adunanza sommaria, con rito sommarissimo, decide senza intervento di avvocati e di procuratori, cioè con quelle forme spiccie che assume qualche volta il legislatore.

Or bene, o signori, se è vero che tutte queste precauzioni il legislatore ha preso, come non c'è che da consultare la legge per trovarle scritte, non è men vero e indubitato che l'inconveniente intraveduto dall'onorevole Nicotera non esiste altrimenti che nella fantasia di chi vuole ad ogni costo interpretare in questo senso la lettera e lo spirito della legge; imperocchè, ripeto, i termini che il legislatore ha stabiliti dimostrano l'assoluta impossibilità che un pericolo simile possa in fatto verificarsi.

Nella fattispecie, o signori, le liste comunali, quelle povere liste che, secondo taluni, sarebbero state formate collo scopo di crearsi degli elettori non aventi la capacità elettorale, furono votate il 25 maggio a Comiso, quando in tutta Italia nessuno poteva immaginarsi che la Camera sarebbe stata sciolta e che si sarebbe addivenuto più tardi ad una nuova elezione.

I miei onorevoli colleghi presenti in allora ricorderanno come il 24 soltanto si cominciò a sospettare che potesse per avventura accadere uno scioglimento della Camera; era quindi impossibile che la cosa potesse sapersi il giorno dopo in Sicilia.

E si accusa il Caruso, appunto perchè sindaco, perchè cittadino benemerito, deputato provinciale, presidente di opere pie, cariche tutte che tornano a di lui lode, si sia servito della sua posizione per formarsi una clientela, una quantità di elettori che lo avrebbe poi nominato deputato, quasichè egli nel giorno 25 fosse nella possibilità di prevedere che la Camera sarebbe stata sciolta, e si sarebbe addivenuto a nuove elezioni. (*Interruzioni*)

Mi si domanda: come fate a sapere se hanno votato per lui? Nessuno lo sa. Non importa questo; per me non è un argomento serio. Egli ebbe 70 voti a Comiso.

**NICOTERA.** E l'altro?

**GUALA.** Duecentonovantasei. (*Parità a sinistra*)

Non è la prima volta che il risultato apparisce ben diverso da quello che si figuravano quelli che avevano preparato le liste. E qui accenno ad una teoria che ho udito mettere innanzi dagli stessi banchi della sinistra, ma checchè non si sia detto che il 30 maggio, e quando furono fatte le liste di Comiso, non si poteva prevedere lo scioglimento della Camera, e che, ciò stante, era impossibile che si potessero manipolare quelle liste; ci sarebbe stato ancora un anno e mezzo di tempo da poterle far approvare dalla Corte di appello, se la Camera non si scioglieva; aggiungasi che dal 30 maggio all'8 di novembre ci sarebbe stato tutto il tempo possibile per ottenere tutte le liste rettificcate dalla Corte di appello se il prefetto avesse proceduto pel

primo alla manipolazione definitiva delle liste; sapete quando è la data di quel decreto? È il 26 settembre, cioè un mese e giorni appena prima delle elezioni; dal 30 maggio al 26 settembre c'era tutto il tempo nel quale quell'autorità prefettizia avrebbe potuto prendere le opportune informazioni ed il tempo necessario per i ricorsi in Appello, si poteva provvedere al ricorso che il prefetto non avrebbe esaurito al sindaco, e anch'egli, volendo, avrebbe potuto interpellare i suoi amici, e questi nomi li avrebbe cancellati in tempo per le deliberazioni della Corte di appello.

Ecco come dimostrano in fatti gli argomenti che non fosse realmente nell'intenzione del Caruso di prevalersi della sua qualità di sindaco per la manipolazione di queste liste.

Un ultimo argomento in questa materia della moralità dell'atto, non dico della legalità, è questo che chi forma le liste elettorali è forse il sindaco solo? Avete voi mai sentito che il sindaco da se solo possa manipolare le liste in modo tale quasi che i suoi uffici non gli dessero nessun controllo! Ma c'è il Consiglio municipale, e c'è la Giunta e la Commissione che la legge incarica di rivedere le liste; bisognava che fossero e Giunta e Consiglio d'ammesso che niente, imperocchè qui il sindaco farebbe un atto immorale che rasenterebbe il Codice penale, a inscrivere egli da solo e volontariamente le persone che non potrebbero mai avere i diritti elettorali come analfabeti e minori di età, come diceva l'onorevole Nicotera, incapaci tutti ad essere compresi nelle liste elettorali, come a prima vista apparirebbe subito anche all'occhio meno intelligente e sagace. Tutto combinerebbe così alla tesi che l'onorevole Nicotera ebbe l'aria di sostenere, che cioè il Caruso sia stato direttamente o meno in mala fede l'autore solo di quelle liste.

**NICOTERA.** Non in mala fede.

**GUALA.** Ho detto per ciò che non ha detto in modo chiaro, ma talmente da lasciarlo intendere agli interpreti della sua valida parola.

Vediamo, o signori, se realmente resti anche considerata la legge da un'altra parte, e l'ordine dei fatti, e il modo con cui si sono manifestati; se resistano o no all'interpretazione data dall'onorevole Nicotera.

Egli ha detto: 49 dei cancellati dal prefetto non appellarono. Badi la Camera che i cittadini cancellati dal prefetto col primo o col secondo decreto, furono, se non erro, 85 o 86. 79 di costoro ricorsero in appello, e, per chi voglia assicurarsene, mi basta dire che ho esaminato gli atti ed i nomi di costoro uno per uno, e se vi è alcuno che voglia esaminare questi atti, troverà sul banco della Giunta

nome e cognome di tutti i 79 che hanno non solo appellato, ma che hanno notificato al prefetto nel tempo utile che essi intendevano di appellare.

Altri, 3 in numero, ha detto benissimo l'onorevole Nicotera, non appellarono.

E la confusione che qui nasce si fa fra gli uni e gli altri che avrebbero votato anche i non appellanti, mentre togliendo questi voti da quelli ottenuti dal Caruso, si avrebbe una tale sensibile diversità da manifestare pienamente, anzi, nel senso che dice l'onorevole Nicotera, di far cambiare addirittura l'esito della questione. Ora questo, o signori, non è assolutamente vero. Non è vero che ci sono 49 elettori che non abbiano appellato. Hanno appellato in 79 e ci sono, ripeto, due certificati. C'è il certificato della Corte d'appello, c'è il certificato della prefettura.

L'onorevole Nicotera ha confuso questi fatti colla mancanza di dichiarazione nei dieci giorni innanzi alla Corte d'appello, questione che forse si agita qui di nuovo, perchè ho sentito sollevarla una prima volta innanzi alla Giunta.

E qui mi sono necessarie poche parole per dimostrare che in ogni caso, supposto che la questione venga messa in campo da altri oratori che parlano dopo nel senso in cui ha parlato l'onorevole Nicotera, in ogni caso questa osservazione è destituita di ogni fondamento.

La legge dice che gli interponenti appello sono obbligati a notificare l'interposto appello al prefetto entro dieci giorni; poi soggiunge immediatamente dopo, che la Corte giudica con rito sommario e ad adunanza fissa dell'appello introdotto.

Quale è la conseguenza giuridica di quest'ordine di disposizioni? Questa semplicemente, che, una volta notificato l'appello nei dieci giorni, io sono legittimamente liberato da ogni altra incombenza, salvo quella di depositare le mie carte nel giorno dell'udienza, perchè quando la legge dice che una causa è spedita con rito sommario, e non fa nessun'altra eccezione, si intende che il rito sommario abbia tutti quegli elementi del diritto ordinario contemplati nel Codice di procedura civile.

Ora, signori, questo fatto risulta dai certificati del cancelliere della Corte d'appello. Infatti, quantunque, ripeto, non si sia prodotto il certificato, cioè la notificazione che l'onorevole Nicotera credeva necessaria, la notificazione dell'appello alla Corte d'appello, tuttavia essa non era necessaria. Questo non ha niente che fare; ma intanto essendo stata sollevata questa questione, ho voluto risolverla, perchè credo che a qualche cosa intese riferirsi l'onorevole Nicotera, quando parlava della mancanza dell'appello, e suppongo che questo qualche

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

*cosa*, non essendo esatto il fatto che 49 elettori non abbiano appellato, suppongo che questo *qualche cosa* sia precisamente la mancanza della notificazione alla Corte d'appello, che, come ho detto, non ha nessuna esigenza nella legge, nè nessuna necessità nei fatti per farsi legittimare.

Vi ha di più, signori. Gli appelli realmente introdotti sono due: uno è sottoscritto da 61 individui, e questi hanno appellato per conto proprio, e sono molti degli elettori che, notati dal prefetto, hanno appellato per conto proprio, ed hanno appellato al prefetto in tempo giuridico; poi c'è un secondo appello di 58 elettori, dei quali la maggior parte già compresi nel primo appello, alcuni altri, e sono in numero di 8, in questo non compresi.

Si dice che questo secondo appello, prodotto da un terzo che non è uno degli elettori compresi nei 79 esclusi, manca di una formalità sostanziale, manchi cioè della notificazione agli interessati: ondechè mettendo quei tre voti di coloro che non avrebbero appellato uniti agli 8 voti di costoro che avrebbero sì bene appellato per mezzo di un terzo, ma non avrebbero notificato l'appello agli interessati che erano gli elettori stessi, si farebbe un totale di 11 voti sui quali si potrebbe elevare con più fondamento una contestazione.

Ora il fatto, o signori, è accaduto che l'onorevole Caruso ottenne 40 voti più del suo competitore. Togliete pure anche questi 11 voti, resterà sempre con una maggioranza di 29 voti, assai più che sufficiente per potere essere proclamato, come lo fu, deputato del collegio di Comiso.

Ma la verità vera per dirla tutta, e che risulta dagli atti che stanno sul banco della Giunta e precisamente dai registri di squittinio di votazione, è che tre di quelli dei quali si lamenta la mancanza di appello, non hanno votato, anzi uno dei tre era morto, e degli altri due il nome era cancellato dal prefetto con decreto 26 aprile. E queste erano quelle medesime liste che furono preferite, perchè nella maggior parte rimasero intatte dopo l'appello dei 79, ma in sostanza l'indicazione fatta a ciascun nome provava come il Consiglio comunale che procedeva alla formazione di quelle liste fosse pienamente ottemperante agli ordini che il prefetto aveva dati, solo che coloro i quali, non ostante questo decreto del prefetto, si presentarono con un loro certificato di avere appellato, furono ammessi, come di ragione, a votare.

E qui rientro, o signori, nella legge, cioè nel principio indicato dall'onorevole Nicotera, entro a vedere se realmente la lettera e lo spirito della legge si concordano nell'interpretazione che io credo unica e legittima di questo testo di legge, o

se, per avventura, abbia ragione l'onorevole Nicotera.

Egli dice: quando voi permetteste al Consiglio comunale di fare le liste a suo talento, ne verrebbe che un Consiglio qualunque determinerebbe la votazione di un collegio impinguando le liste di una quantità di persone che non hanno le qualità elettorali. Io ho chiarita l'inanità di quest'argomento, ma voglio dimostrare le conseguenze logiche che necessariamente verrebbero, ed apportatrici di ben più gravi disordini, qualora prevalesse la sua tesi. Secondo l'onorevole Nicotera il prefetto avrebbe facoltà di cancellare i nuovi iscritti, imperocchè costoro non avrebbero ancora la qualità di elettore data genericamente dall'articolo 58 della legge, e con questa facoltà potrebbe impedire ai nuovi iscritti di appellare, ed appellando, di votare, perchè l'appello sospende il voto. Or bene, onorevole Nicotera, io mi meraviglio che una tesi la quale è diretta ad allargare straordinariamente l'autorità prefettizia venga da quei banchi; imperocchè egli è certo quanto meno che, se domani ad un prefetto venisse talento che tutto il partito giovane, per esempio, il quale trovi che, compiendo l'età ed avendo adempito le altre condizioni volute dalla legge, è in facoltà di votare, fosse dal prefetto escluso unicamente per un suo capriccio, il che è pure fra le cose possibili, in tal caso a costoro, essendo interdetta la facoltà di appellare perchè nuovi iscritti, o quanto meno, appellando, di poter votare in virtù dell'articolo 58, si verrebbe a privare tutte le operazioni elettorali di quel contingente di criteri che potrebbero portare questi nuovi arrivati.

Ma io spingo più in là le mie osservazioni, e domando all'onorevole Nicotera se non sia vero che con questa sua tesi si viene ad una conclusione assai più grave. Non solamente quest'anno i nuovi iscritti sono cancellati dal prefetto e non hanno più il diritto di farsi iscrivere perchè loro è interdetta la facoltà di appellare, imperocchè una volta interpretato l'articolo 58 nel senso che si parla soltanto degli iscritti vecchi, ne viene che tanto la parte che concerne l'appello, quanto quella che riguarda il diritto di votare per sospensione si deve interpretare nello stesso senso, non solo quest'anno è interdetta ai nuovi iscritti la facoltà di appellare, ma anche l'anno venturo e così per tutti i secoli, imperocchè sono sempre nuovi iscritti costoro che furono cancellati una prima volta dal prefetto, che lo saranno quest'altr'anno, fra 10 o fra 20 fintantochè al prefetto non piacerà di riconoscere il loro diritto; ed in questo caso non sarebbe più l'autorità municipale, la quale indubitabilmente gode maggiore simpatia perchè è autorità elettiva, che non il pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

fetto, che è autorità imposta, non sarebbe più l'autorità del magistrato la quale per la sua integrità dà le più ampie garanzie, ma sarebbe l'autorità del prefetto che determinerebbe la costituzione delle liste.

Si vede dunque come non soltanto il testo della legge, ma anche lo spirito rettammente interpretato dimostri in modo più apodittico che l'ermeneutica oggi venuta per bocca dell'onorevole Nicotera a questo testo di legge non è assolutamente accettabile.

Che tale sia, o signori, voi l'avete detto a più riprese, e lo avete soggiunto particolarmente nell'elezione di Catanzaro, a cui alludeva l'onorevole Nicotera, e quando avete pronunciato che non solamente spettava la facoltà di appellare e di votare agli iscritti dal Consiglio comunale, ma anche agli iscritti dal prefetto, che è una cosa molto più grave e nella quale si possono elevare molto maggiori dubbi che non sugli iscritti dal Consiglio comunale.

Su questa tesi già si è pronunciato tre volte il Consiglio di Stato: vi sono nella raccolta della giurisprudenza tre o quattro sentenze delle Corti di appello, cosicchè la Camera è incoraggiata da tutta quanta la giurisprudenza del regno a stabilire che l'articolo 58 si deve intendere nel senso più largo, in quello cioè, che tutti quanti gli elettori vecchi e nuovi iscritti abbiano facoltà di appellare, e che avendo la facoltà di appellare, abbiano per sospensiva la facoltà di votare, quando hanno dimostrato di aver appellato.

Con queste poche parole credo di aver risolto l'obbiezione messa innanzi dall'onorevole Nicotera, e lascerò all'onorevole relatore il ribattere quelle altre che per avventura fossero sollevate.

DI CESARÒ. Non dirò poche parole, come l'onorevole Guala, ma pochissime.

Vorrei quasi cominciare con rimproverare a me stesso di prendere la parola in questa occasione, ma non ostante che io sia convinto che parli al deserto chi prende la parola da questo lato della Camera (*Sinistra*), pur si sente qualche cosa che spinge alla discussione quando si tratta di difendere la verità: ed è la coscienza. Si aggiunge in me anche la conoscenza personale di moltissimi fra coloro che siedono a *Destra*, onde ho ragione a pensare che, per quanta possa essere l'amicizia politica del candidato in discussione con gli uomini della maggioranza, debba la ragione avere sul costoro animo una forza sufficiente per indurli ad un voto scevro da qualsiasi preoccupazione di parte. Tanto più mi confermo in quest'opinione, quando considero che, se nei primordi del lungolavoro per la validità delle elezioni, eravi speranza di potere con approvazioni

od annullamenti cambiare la proporzione dei partiti, oramai, dopo compiute le elezioni suppletive, la liquidazione è fatta, e un deputato di più o di meno non può annullare nè ingigantire quella lieve maggioranza che ci sta contro; epperò spero veramente che si possa in questa circostanza eliminare ogni preoccupazione di parte.

L'onorevole Nicotera faceva affidamento sull'età e sull'autorità dell'onorevole Depretis. Non ho nè l'una nè l'altra, ma conoscendo qual sia l'opinione pubblica nel collegio di Comiso ed essendomi stati i fatti riferiti da testimoni locali, crederei di mancare al mio dovere se non raccomandassi vivamente alla Camera, anche colla mia debole parola, di non accogliere il principio testè patrocinato dall'onorevole Guala.

Io non so se, come ha fatto l'onorevole Guala, debba chiamare l'onorevole Caruso mio amico personale, perchè, sebbene da poco tempo lo abbia conosciuto, pur credo che militi per me la precedenza sull'onorevole Guala, giacchè il signor Caruso ha sempre votato di recente con la *Destra*, mentre quando io lo vidi per la prima volta egli ebbe a dichiararmi, innanzi ad altri colleghi, che non interveniva alle riunioni di *Sinistra* solo perchè non ne aveva ricevuto l'invito. (*Mormorio*)

Ciò mostra almeno che il signor Caruso ha dovuto conoscere l'onorevole Guala dopo di me.

Io credo che qualunque opinione sia rispettabile, ma non ammetto le mistificazioni, e mi piace sempre denunciarle.

L'onorevole Guala avrà potuto conoscere l'onorevole Caruso in occasione migliore, e l'onorerà della sua amicizia personale; ma per me è consuetudine d'animo il dire francamente quello che penso delle cose e degli individui.

La legge nel suo testo è chiara e sancisce che l'appello è solamente un diritto degli elettori e non già degli iscritti. L'onorevole Nicotera ha benissimo accennato a siffatta questione, ed io prego la Camera a voler portare tutta la sua attenzione e la sua imparzialità sul proposito; perchè se mai avesse a prevalere il principio patrocinato dall'onorevole Guala, noi saremmo nel caso di dover commiserare il *finis libertatis*. (*Oh! oh! a destra*)

Sinceramente è così, signori. La libertà delle elezioni sarebbe finita; solo il broglio sarebbe posto a base del diritto elettorale in Italia.

Non mi muove, o signori, amicizia verso l'onorevole Cancellieri, che pure ho conosciuto or è breve tempo: parlo bensì per amore alle nazionali franchigie.

Potrei forse nel merito d'una questione ingannarmi, ma non credo che nessuno possa vincermi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

nell'attaccamento alle attuali istituzioni; e voglia Iddio che non venga il caso di provare dove maggiore sia la fedeltà, dove maggiori sarebbero le diserzioni. Ripeto con profonda convinzione che nessuno, in qualunque parte della Camera segga, potrà vincermi nell'amore alle istituzioni che sono le fondamenta del nostro diritto pubblico.

Se si ammette il principio che un municipio possa includere nelle liste chiunque gli piaccia, e che, non ostante la cancellazione del prefetto, senza il cui decreto la iscrizione pur non è perfetta, sopravvive pei cancellati il diritto d'appello, e durante questo il diritto di avvicinarsi alle urne, io solennemente prometto di non fare riuscire qualunque elezione, anche di quelle che ritengonsi le più salde. Se quella massima diventa davvero parte del nostro diritto pubblico, io domando dove ne andrà la sincerità delle nostre elezioni! Ed è di questo che mi preoccupa, e su questo concentro le mie osservazioni. Dove andrebbe il prestigio della maggioranza, per essere rispettata? Dove attingerebbe l'opposizione la sua pazienza, per restare docile alle deliberazioni che la maggioranza le impone?

L'onorevole Guala diceva che il 27 maggio non era prevedibile lo scioglimento della Camera. Ma l'onorevole Guala è stato in Italia come noi, e deve convenire che dal momento in cui l'onorevole Minghetti ebbe a pronunziare il famoso discorso d'introduzione ai provvedimenti finanziari, il quale nella storia parlamentare ha preso il nome di *discorso delle staccionate*, da quel momento si prevede da tutti lo scioglimento della Camera. Almeno ciò avvenne indubbiamente in Sicilia, alla quale non credo si voglia oggi attribuire maggiore perspicacia delle altre provincie del regno; e l'onorevole Guala non ha che a vedere i giornali siciliani di quell'epoca, per riconoscere che fin dal discorso delle *staccionate* vennero subito iniziati i lavori di preparazione per le candidature politiche nei collegi elettorali.

L'onorevole Guala affermava ancora che la legge prescrive parecchie formalità le quali tolgono la possibilità ai municipi di fare sicuro assegnamento sulle loro arbitrarie iscrizioni, e quindi rammentava i termini perentori pei decreti prefettizi e per l'appello.

Ma, onorevole Guala, v'è il fatto in contrario, giacchè a Comiso le iscrizioni del 25 maggio non erano ancora nel novembre definite, e l'appello appena oggi sarà stato esaurito, sebbene tuttavia non se ne abbia notizia ufficiale.

Dove sono quelle formalità che l'onorevole Guala crede tali da garantire assolutamente la libertà e la

sincerità della elezione contro le ingerenze e i brogli municipali?

Le leggi son, ma chi pon man ad esse?

Ci sono i termini prescritti, ma sono poco osservati. Il fatto ci sta presente, il quale depone contrariamente alle lusinghe dell'onorevole Guala.

La storia della convalidazione delle elezioni, del resto, è a tutti nota. Non è solamente pel collegio di Comiso che è sorta la questione di cui oggi ci occupiamo; anche per molti altri collegi si è ripetuta.

Le formalità adunque che la legge prescrive non sono così imperiose, non sono così fatali, da non poter essere trasgredite da chi ha un interesse contrario.

L'onorevole Guala maravigliavasi infine che la nostra interpretazione della legge desse la iscrizione in balia dei prefetti, i quali potrebbero in tal modo a loro beneplacito precludere la via ogni anno a nuove iscrizioni; mentre egli, lasciandone la balia ai municipi, esprime opinione più liberale. Ciò non è esatto; e savia fu la legge la quale, dovendo scegliere fra due arbitrii, preferì il minore. Infatti è ben vero che il prefetto potrebbe precludere la via ogni anno a nuove iscrizioni, ma la libertà avrebbe la suprema guarentigia, che egli alla fine dovrebbe sempre arrestarsi innanzi alla lista precedente, già esistente; mentre invece sterminato sarebbe l'arbitrio che, secondo l'onorevole Guala e la maggioranza della Commissione, resterebbe in potere dei Consigli comunali, e quindi dei sindaci.

Questo è ciò che volevo dire. Qui mi arresto. Lascio la parola all'onorevole Depretis, la cui autorità è di gran lunga superiore alla mia; ma io non mi stancherò, per la mia parte, di raccomandare sinceramente alla maggioranza della Camera di volersi spogliare da qualunque idea di partito in questa questione, non per combattere l'onorevole Caruso o appoggiare l'onorevole Cancellieri, ma perchè sia garantita la libertà e la sincerità delle elezioni politiche. (Bene! a sinistra)

INDELLI. Sarò brevissimo, al di là del mio proposito primitivo.

Prendo la parola per insistere sulla questione dell'elezione di Comiso, perchè mi sembra realmente che essa sia di grave importanza, per le sue conseguenze elettorali e politiche.

Ho sentito a dire dall'onorevole Guala, il quale ha risposto all'onorevole Nicotera, che le sue dottrine non dovrebbero essere combattute da questi banchi (*A sinistra*), perchè con esse si estende il suffragio elettorale, e si sottraggono in certa guisa le liste alla revisione delle autorità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

Ma, signori, delle autorità ne vogliamo anche noi, ne domandiamo anche noi la nostra parte.

Fino a ieri i prefetti erano per la moltiplica, oggi lo sian pure per la sottrazione. Mi permetta l'onorevole Guala di dire che egli segue una dottrina erronea intorno al modo della formazione delle liste elettorali. La formazione delle liste ha due periodi essenzialmente distinti. Questi periodi si dividono in quello puramente amministrativo, ed in quello che io direi contenzioso. Il periodo amministrativo è rappresentato ed esercitato cumulativamente dai municipi e dal prefetto; perchè l'opera delle liste elettorali è completata dai prefetti. Non si può abbandonare la formazione delle liste elettorali esclusivamente ai comuni, perchè esse debbono concorrere alla formazione del Parlamento della nazione, e l'autorità politica moderatrice, la quale ha nelle mani gli interessi generali del paese, vi deve avere la sua parte. È una revisione necessaria.

Ora, o signori, quando i municipi formano le liste, e particolarmente le liste di revisione annuale, hanno bisogno poi di un atto di complemento. Questo atto di complemento è la decretazione del prefetto, perchè senza questo atto, senza il timbro della prefettura, non si può essere elettore.

Quando perciò si è esclusi dal comune, si può anche convertire il semplice esame amministrativo in un esame contenzioso; ed allora si reclama innanzi al Consiglio comunale stesso. Ma anche la deliberazione del Consiglio comunale, quando non fosse appellata, ha bisogno poi del decreto definitivo di approvazione del prefetto, che compie sempre per tal guisa il lavoro della formazione delle liste.

E quando poi anche il Consiglio comunale avesse approvato queste liste, o quando il Consiglio comunale non avesse avuto dei reclami, od anche, avutine, li avesse esaminati, finisce sempre l'esame innanzi al prefetto. Questo esame vi si può fare in doppio modo: o per la revisione amministrativa generale delle liste, ovvero sul reclamo degli elettori esclusi o non ammessi, sulla loro domanda, sia di terzi per indebita inclusione.

In ultimo viene il gravame innanzi alla Corte di appello. Questa non ha che fare coll'amministrazione; è una giurisdizione la quale si invoca perchè conosca unicamente in linea contenziosa.

Ora vediamo nel caso nostro che cosa sia avvenuto. Il comune ammette nella revisione annuale 79 elettori. E qui io prego la Camera di considerare che questi 79 elettori erano già stati esclusi nell'anno precedente da una sentenza della Corte di appello di Palermo; in modo che non era la prima volta che si presentavano alla porta del mu-

nicipio per essere iscritti nelle liste elettorali. La Giunta adunque ammette questi 79 elettori; ed il prefetto, mentre ne abbiamo trovati spesso di quelli che li hanno moltiplicati, li ha questa volta coscienziosamente cassati.

Ebbene, signori, che cosa si è fatto dopo di ciò? Si è reclamato contro il decreto del prefetto. Ed allora il prefetto, da semplice amministratore convertito in giudice, nel Consiglio di prefettura, decise rigettando il reclamo.

Ma abbiamo ancora, o signori, l'appello dinanzi alla Corte d'appello, e vedremo in che modo si è appellato.

Cominciamo dall'esame dell'articolo 58. L'appello non è sospensivo (vedremo in quali casi) quando c'è qualche cosa da eseguire. Ma quando non c'è nulla da eseguire, io non capisco la sospensione operata dall'appello. E perchè non vi ha nulla da eseguire? Per una ragione semplicissima: perchè, siccome la lista del comune non era stata approvata dal prefetto, non era ancora nè poteva essere lista elettorale. Che cosa mai poteva eseguirsi?

Ecco perchè il legislatore, nell'articolo 58 dice che l'appello è sospensivo quando si tratta di cancellazione dalle liste, non già quando si tratta della non ammissione nuova nelle liste stesse. In ciò, o signori, consiste la questione.

Colui il quale viene ad essere cancellato dalle liste, quando appella ha qualche cosa di molto grave da fare eseguire; ha da fare eseguire la lista elettorale precedente. Ma quando invece si tratta di un appello contro una deliberazione del prefetto in Consiglio di prefettura, che aveva rigettato il reclamo contro la sua stessa ordinanza, con cui non aveva approvata la lista di revisione del comune, io domando: che cos'è che dovremmo eseguire? Che cos'è che dovrà sospendere l'appello? Non vi è nulla di positivo, nulla di concreto, di legale e di esistente.

Ma, o signori, l'onorevole Guala pare che si sia portato sopra una questione di filologia legale. Egli ci ha detto: vedete che la legge è stata indifferente nell'affibbiare la qualifica di elettore in tutti gli stadi di questo lavoro amministrativo. Ma, mi perdoni l'onorevole Guala, gli articoli da lui citati dicono il contrario. La legge è stata proprio filologicamente rigorosa. Vedete che cosa essa dice:

« Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno, nella Sessione ordinaria di primavera, la revisione delle liste dei cittadini del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riconoscono le condizioni richieste per essere elettori.

« Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'articolo 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

individui dei quali sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale. »

Non li chiama elettori, li chiama individui, e così continua sempre. Essa chiama elettori esclusivamente quelli i quali reclamano contro la cancellazione dalle liste, perchè hanno il possesso della qualità. La legge adunque non usa della parola sacramentale *elettori* in altra guisa che parlando delle persone le quali sono cancellate dalle liste elettorali, ove prima erano iscritte.

E qui sarò ancora più breve, perchè vedo che qualche mio amico ha fretta.

Ho sentito a dire che anche gli appelli nel caso che ci occupa sono stati regolari.

Ma vediamo come si sono prodotti e in che modo si sono formulati.

Io non voglio intrattenere la Camera intorno alla intelligenza del termine indicato dall'articolo 54, vale a dire, riguardo ai 10 giorni dalla notificazione. Se per poco la Camera potesse ritenere che nei 10 giorni la domanda debba essere notificata e non dapprima presentata alla Corte, o signori, il pericolo, di cui parlava l'onorevole Nicotera, si renderebbe anche più grave. Io mi terrò il mio bravo appello in tasca, e al momento in cui si avvicina l'elezione, lo presenterò alla Corte, mi farò dare il certificato di avere appellato, e in questo modo potrò sempre votare. Altro che suffragio universale!

Dunque, ammesso che prima che non si sia decretata la lista dal prefetto non si possa essere elettore, in modo che l'articolo 58 non possa riguardare che coloro i quali avevano già acquistato la loro qualità di elettore, sia perchè l'avevano nella lista passata, sia nella lista nuova, ma col decreto di approvazione del prefetto, l'appello dei 79 elettori di Comiso non è stato sospensivo.

Spiego la mia idea. Supponete che il prefetto nell'ipotesi che noi discutiamo, invece di cancellare quei nomi iscritti dal comune, li avesse invece ammessi, e contro l'iscrizione del prefetto si fosse reclamato in Consiglio di prefettura, e il Consiglio di prefettura avesse annullato l'iscrizione; allora sarebbe il caso d'invocare l'articolo 58 per analogia. Vi era ormai una lista approvata. Ma nel caso nostro non vi era la decretazione.

Da ultimo l'appello è stato notificato nei termini voluti dalla legge? Nemmeno.

Avete sentito che per un numero considerevole di elettori è stato un tale Occhiopinto che ha appellato: ma sapete quando? Quando egli non aveva fatto parte del giudizio fino alla pronunciazione del Consiglio di prefettura. Io ammetto l'azione popolare, ma quando è sperimentata secondo le debite forme; altrimenti voi darete di più all'azione popo-

lare che a quella normale ed ordinaria. E a quali conseguenze questo assurdo possa condurre niuno è che nol veda.

Dunque questo tale Occhiopinto che cosa ha fatto? Allorchè vide che gli elettori reclamanti dopo la dichiarazione del Consiglio di prefettura si erano acquietati, ha appellato da sè. Ma avea dimenticato il terzo alinea dell'articolo 54 il quale suona così:

« Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista. »

Cosicchè, o signori, anche quando Occhiopinto avesse formato parte del giudizio fino al pronunziato del Consiglio di prefettura, anche quando si ritenesse siffatta ipotesi, egli non avrebbe potuto proseguire il giudizio. E la ragione è semplice. Quando si arriva alla Corte di appello, il giudizio comincia a prendere una forma diversa e più normale; innanzi ai tribunali ordinari non si può prescindere da certi principii comuni.

Se si trattasse di cancellazione dalle liste, allora si potrebbe ammettere che un terzo proseguisse il giudizio incominciato, perchè trattasi di una lista già acquistata a tutti. Ma quando si tratta soltanto della non iscrizione di un individuo, essendo questo un diritto tutto particolare e individuale, l'azione popolare può essere ammessa fino al Consiglio di prefettura. Essa non potrebbe più essere ammessa fino alla Corte d'appello.

Ora il giudizio era stato intentato dagli interessati innanzi al Consiglio di prefettura, e si erano acquietati al rigetto del loro reclamo.

Se dunque il terzo, nell'ipotesi prevista dalla legge, che è la nostra, non potrebbe essere ammesso ad appellare alla Corte di appello, anche quando avesse da sè contestato il giudizio innanzi ai primi giudici, giudichi la Camera se poteva avere diritto ad appellare innanzi alla Corte di appello quando non aveva fatto parte del giudizio, e le parti interessate si erano ormai acquietate.

A me sembra che innanzi a siffatto ragionamento non vi possa essere ombra di dubbio, e che l'appello dell'Occhiopinto sia irrecettibile.

Io ritengo, o signori, che un precedente contrario di questo genere sarebbe cosa pericolosa, sarebbe pericoloso per tutti. Voi vi troverete a fronte di individui audacissimi, i quali si crederebbero nel diritto di promuovere un appello a nome di altri, chi sa di quanti, per paralizzare l'efficacia di una deliberazione del Consiglio di prefettura e falsare le elezioni. Così per opera di un solo si presentereb-

bero le 1500 e le 2000 persone a votare con l'appello prodotto da un terzo.

Dice l'onorevole Guala che noi allora non ammetteremo mai l'appello! Ma mi perdoni; qui la questione nostra è di vedere se prima di tutto poteva l'appello essere introdotto a nome di un solo individuo, trattandosi d'iscrizione nuove non approvate, e in secondo luogo se questo appello poteva essere sospensivo. Io ho pregato la Camera di considerar bene la disputa, perchè non vi erano liste approvate, non vi era lista precedente, e non vi era appello, un appello seriamente prodotto da tutti gli interessati.

Se volete considerare l'Occhiopinto come un privato che agisca *ex se* con l'azione popolare, e allora vi sono molte decisioni di Cassazione in questa materia, le quali hanno prescritto che non si possa saltare sull'ordine dei gravami, e che non si può pretendere direttamente a un giudizio di Corte d'appello, quando si è oMESSO di fare il reclamo innanzi al prefetto in Consiglio di prefettura. Se poi l'Occhiopinto proseguiva l'azione di quegli altri i quali non hanno più appellato, contro lui osta l'acquiescenza di costoro. Egli, per verità, ha intentata un'azione propria, e non avendola fatta percorrere tutti gli stadi di giurisdizione, il suo appello non è regolare, è nullo ed inaccettabile.

Io perciò mi unifermo alle conclusioni dell'onorevole Nicotera, e voterò contro quelle proposte dalla Giunta elettorale.

**NICOTERA.** Sarò davvero brevissimo. Io non avrei preso la parola se non avessi inteso il bisogno di tributare lodi all'ingegno dell'onorevole Guala, e specialmente ai suoi studi ermeneutici, i quali però non mi persuadono. Egli vuol dimostrare l'assurdo. Mi concederà che avvi una differenza enorme fra colui che essendo iscritto in una lista n'è radiato, e colui che si presenta per la prima volta, che non ha ancora assicurato il suo diritto, e che non ha in verun modo provato le qualità che richiede la legge per essere elettore.

L'onorevole Guala fa, me lo permetta, una confusione. Egli è molto studioso di questa materia; ma cade nel più evidente sofisma.

L'onorevole Guala però, con tutto il suo ingegno, mi ha scoperto il fianco, ed è lì che io voglio ferirlo.

Egli dice: come volete che il sindaco di Comiso al 25 maggio sapesse che le elezioni fossero prossime? Veramente, ci voleva poco ingegno per sapere questo, poichè tutto il mondo ne parlava. Forse la voce non sarà giunta fino al municipio di Comiso; ma era generale la credenza che il Parlamento sarebbe stato sciolto.

E poi, onorevole Guala, sa ella quanto tempo questo innocente sindaco di Comiso ha lasciato passare prima di mandare la lista alla prefettura? Sa ella che il prefetto, ed il sotto-prefetto hanno più volte sollecitato l'invio delle liste, e che il ritardo, che ora con scandalo viene rimproverato da un uomo di destra ad un pubblico funzionario, il ritardo, dico, questa volta non è dipeso dal prefetto e dal sotto-prefetto, ma è dipeso dall'innocente amico personale dell'onorevole Guala, il quale ne ha ritardato l'invio?

Con uguale innocenza l'onorevole Guala diceva: ma non è il sindaco che fa le liste.

Questo lo comprendo perfettamente bene, e spero che l'onorevole Guala non vorrà spingere fino a tal punto la credenza della mia ignoranza; ma l'onorevole Guala sa quanto me che il sindaco di un piccolo comune gode tutta la fiducia della maggioranza del Consiglio comunale, e spesso diviene arbitro della volontà di questa maggioranza. Parlando di comuni potrei citare anche l'esempio di taluni Parlamenti!

L'onorevole Guala dava un altro potentissimo argomento; egli diceva: ma sapete il difetto del ragionamento dell'onorevole Nicotera quale sarebbe? Sarebbe questo: se non si concedesse a questi nuovi iscritti il diritto di votare col certificato della Corte d'appello, non voterebbero mai, perchè ogni volta che saranno iscritti dal municipio, il prefetto li toglierà dalle liste definitive, e ricorrendo alla Corte d'appello, non vi sarà il tempo per decidere.

Mi scusi l'onorevole Guala: quando la Corte di appello ha deciso, diviene un dovere l'iscrizione sulle liste. Egli lo sa meglio di me; e ne abbiamo avuto un esempio recentissimo nell'elezione di Avellino, nella quale la Camera e la Giunta, allargando quella teoria della Corte di appello ed applicandola alla Corte di cassazione, ritenne bene iscritti gli elettori che, per effetto della sentenza della Corte di cassazione, erano stati ammessi a votare.

Dunque la condizione di questi elettori, quando avranno acquistato il diritto elettorale in forza della sentenza della Corte di appello, sarà assicurata, poichè nell'anno venturo, se nella revisione delle liste fossero cancellati, allora godrebbero delle disposizioni dell'articolo 58 della legge.

Vede quindi l'onorevole Guala che quel pericolo che egli si immagina col suo ingegno, che cioè questi elettori non acquisteranno mai il diritto elettorale, quel pericolo non sussisterebbe, perchè, se il prefetto o il municipio volessero commettere una ingiustizia, sarebbe riparata dal nuovo ricorso alla Corte di appello.

L'onorevole Guala si sorprende che da questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

lato della Camera si sostenga la restrizione del diritto elettorale. Mainò, onorevole Guala; noi non sosteniamo la restrizione del diritto elettorale; sosteniamo invece l'osservanza della legge. E permetta che, alla mia volta, io mi scandalizzi che un deputato il quale siede dall'altra parte della Camera, e che è abituato ad appoggiare il Governo, sorga per interpretare la legge in un modo che la viola; e la sorpresa diviene maggiore, quando egli, l'onorevole Guala, condanna la condotta dei pubblici funzionari, sebbene questa volta lo faccia per sostenere un suo amico personale.

Signori, voi vi trovate di fronte a questa situazione: furono ammessi a votare, non solamente elettori iscritti per la prima volta (badino bene), ma elettori che, essendo stati iscritti altra volta, sempre dal municipio, furono radiati dal prefetto e non furono ammessi dalla Corte di appello.

Voi avete già un criterio contrario, cioè che se la Corte di appello avesse avuto il tempo di giudicare, li avrebbe esclusi la seconda volta, come li escluse la prima.

Ora, possono essere ritenuti validi i voti dati da questi 79 voluti elettori?

Ma, disse l'onorevole Puccioni sottovoce, siete sicuri che quei 79 abbiano votato pel signor Caruso o pel Cancellieri?

**PUCCIONI, relatore.** Non l'ho detto io.

**NICOTERA.** Certamente che non lo sono. Non ho potuto vedere quello che scrivevano; ma domando alla coscienza stessa dell'onorevole Puccioni: crede egli che abbiano votato per il signor Caruso o per l'onorevole Cancellieri?

Se la contestazione è precisamente su questi 79 iscritti dall'innocente sindaco o dall'innocente comune, la presunzione è che abbiano votato piuttosto pel primo che pel secondo; ad ogni modo, seppure non si vuole ritenere questo, toglieteli ad entrambi i 79 voti, e la maggioranza non vi sarà più; io non faccio questione se queste 79 persone hanno votato per l'uno o per l'altro; ma dico che, non tenendo conto di questi voti, il risultato sarà necessariamente diverso.

Per queste ragioni io oso pregare la Camera di riflettere seriamente a questa questione. È un male che se prendesse radice, non so francamente a qual punto noi arriveremmo.

L'onorevole Guala ha creduto di contrastare quello che io ho detto, e si dissimula i pericoli; io non me li dissimulo affatto, tanto più che vedo una certa tendenza, la quale deve mettere in pensiero gli uomini che vogliono veramente il bene del paese.

Ad ogni modo, o signori, se la legge è difettosa,

correggetela; se l'onorevole Guala crede che non bisogna lasciare questo potere sconfinato ai prefetti, faccia una proposta di legge, e ritenga che ne io nè i miei amici gli saremo contrari, anzi io vado più innanzi, vorrei che ci fosse una legge che punisse severamente i prefetti non solo per quella certa ingerenza di cui discorreremo fra non molto, ma perfino per le ingerenze nella formazione delle liste; io vorrei che il municipio fosse responsabile, che la responsabilità fosse del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale; che contro la deliberazione del Consiglio comunale non ci fosse che un ricorso solo, quello alla Corte d'appello. L'autorità intermedia del prefetto, la quale spesso all'ultima ora ci regala un centinaio di fattorini della posta, un migliaio di guardie di pubblica sicurezza, è un'autorità che non mi piace.

Ma, onorevole Guala, finchè vi è la legge, si deve rispettare da tutti. S'intenda coi suoi colleghi della maggioranza, s'intenda col Governo che appoggia; e se le sue idee si fanno strada, ritenga che non troverà opposizione da questa parte della Camera; però, fino a quando esiste la legge, io dico restiamo a questa legge, è l'unica garanzia che possiamo avere tutti, e guai a noi se alla legge si sostituisce la forza numerica dei partiti. Oggi la ragione starà per voi; domani potrà stare per un altro partito, ed io non credo che questo torni utile agli interessi della nazione.

Mi affido quindi alla coscienza di coloro che vogliono il trionfo della libertà, e spero che essi voteranno colla minoranza della Giunta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Depretis.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DEPRETIS.** Se la Camera vuole andare ai voti...

*Una voce a sinistra.* Non è la Camera, sono pochi.

**DEPRETIS...** rinunzierei a parlare, perchè il mio ragionamento non può essere breve. Considero questa questione come gravissima e prego la Camera di lasciarmi parlare liberamente. (*Parli! parli!*)

Non è la prima volta, signori, che il collegio di Comiso ci condanna a dolorose riflessioni. Tutti coloro che appartennero alla precedente Legislatura, ricorderanno quello che avvenne nel collegio di Comiso nel 1870. Ho innanzi a me un giornale di quell'epoca, un giornale molto serio, e del quale, almeno da quella parte della Camera (*Accennando a destra*) non può essere messa in dubbio l'autorità; è la *Nazione* di Firenze. In questo giornale si dà un resoconto di quello che si è fatto nel collegio di Comiso al tempo delle elezioni generali del 1870. Non voglio leggere quello che sta in questo gior-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

nale, quantunque io possa assicurare la Camera che la lettura ne sarebbe interessantissima. Ei è parlato di moralità nelle elezioni: l'onorevole Guala ha pronunciata questa parola. Ebbene, signori, chi leggesse questo giornale si farebbe un giusto concetto della moralità di cui la sezione elettorale di Comiso ci ha dato l'esempio nelle elezioni del 1870; ma, lo ripeto, non voglio leggerlo per non abusare della pazienza della Camera, sebbene potrebbe essere pregio dell'opera il farlo. Mi restringo quindi a dire che gli annali parlamentari d'Italia non hanno mai registrato un'elezione più scandalosa di quella del collegio di Comiso nel 1870.

Scorrendo rapidissimamente gli atti elettorali di quest'ultima elezione del collegio di Comiso, io fui profondamente addolorato. Volete che ve lo dica? È una seconda edizione dello stesso dramma, con gli stessi attori, lo stesso protagonista. Sentite le conclusioni della vostra Giunta nel 1870:

« Considerando che la deplorabile condotta, con la quale l'ufficio principale di Comiso ha cercato di prepararsi la via alla proclamazione del deputato Caruso e subordinatamente all'annullamento delle operazioni elettorali, non ha potuto impedire alla Giunta che sia emerso dagli atti sottoposti a loro la volontà della maggioranza degli elettori;

« Considerando che, in confronto di questa, il signor Cancellieri ha raggiunto più della terza parte dei voti degli iscritti, e della metà dei votanti;

« Considerando che questo risultato non viene modificato anche tenendosi conto di quelle tra le proteste annesse ai verbali, che possono presentare qualche attendibilità;

« La Giunta, all'unanimità di voti, conchiude:

« 1° Che la Camera annulli la proclamazione fatta dalla sezione principale del signor Raffaele Caruso a deputato;

« 2° Perchè la Camera, ritenuto essersi verificati a favore del signor Cancellieri gli estremi voluti dalla legge, proclami eletto a primo scrutinio il signor Cancellieri a deputato del collegio di Comiso. »

Ho detto che l'elezione di quest'anno non è che la replica del dramma del 1870; ripeto che vi trovo gli stessi attori e lo stesso protagonista. Il sindaco si è preparato l'elezione del 1874 nella sezione di cui è sindaco come aveva tentato prepararsi l'elezione del 1870; l'ufficio di presidenza è presieduto dallo stesso che lo presiedeva nel 1870, ed è il tesoriere comunale; e vedo anche uno dei membri dell'ufficio che è la stessa persona che rappresentò una parte principale nella elezione del 1870.

Che cosa volete che conchiuda, o signori! Vedremo se gli atti confermano il mio giudizio, cioè

che i due drammi sono affatto simili e che meritano lo stesso e medesimo scioglimento.

Vediamo prima quale era lo stato di fatto nel 1873.

La lista elettorale per la sezione di Comiso nel 1873 portava iscritti circa 300 elettori; e qui permettetemi alcune osservazioni preliminari.

Noi abbiamo una legge elettorale la quale, in tutta quella parte che riguarda la revisione annuale delle liste, ha delle disposizioni precise, tassative, tutte evidentemente tendenti ad uno scopo, cioè alla formazione di una lista seguitando una procedura da compiersi entro termini rigorosi, fatali, brevi in modo che esauriti gli incumbenti processuali la lista stessa venga definitivamente decretata e resti base intangibile delle operazioni elettorali, sottratta a qualunque fluttuazione degli eventi e dei partiti.

Ora a me pare che noi siamo entrati in un sistema che è in evidente contraddizione alla legge. Infatti io trovo che anche la lista del 1873, nella sezione di Comiso non fu approvata che in marzo 1874: trovo che la decretazione definitiva del prefetto, dopo esauriti tutti gli incumbenti, cioè dopo la presentazione dei reclami e dopo l'appello interposto sulla seconda decisione del prefetto sui reclami presentati in ottobre, non c'è stante l'appello; siamo alla fine di gennaio e niente vi ha definito.

Ma è questo, o signori, lo spirito della legge? Ma è dunque abbandonata intieramente la massima fondamentale della legge, cioè che la revisione delle liste si faccia in un tempo determinato, e che dopo la lista diventi intangibile? Vogliamo noi mantenere le liste elettorali in uno stato di continua formazione e trasformazione?

Ora, signori, è facile vedere quali sarebbero le conseguenze di questo pessimo sistema, se non vi mettiamo subito un argine. Queste conseguenze le possiamo vedere chiaramente in questa elezione.

I 300 elettori circa che aveva iscritti nelle sue liste elettorali definitive la sezione di Comiso nel 1873 si accrebbero d'un tratto mirabilmente. Le liste del 1874 quali uscirono dalle officine, non dirò sindacali, ma municipali, si accrescono di quasi un centinaio di iscritti.

La lista, così accresciuta, naturalmente è sottoposta al prefetto, il quale con la sua decretazione provvisoria cancella i nuovi iscritti. Sapete che questa decretazione provvisoria è notificata agli interessati i quali hanno il termine di 10 giorni per presentare i loro reclami.

Ora alcuni degli iscritti cancellati tacquero e lasciarono passare il tempo utile per reclamare, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

questi perdettero senz'alcun dubbio il diritto al voto.

Credete voi che siansi astenuti dal prendere parte alla votazione per la nomina del deputato? Niente affatto. Votarono come se fossero stati investiti del diritto elettorale nel modo il più legittimo.

E la compilazione della lista credete voi che si sia fatta dal Consiglio comunale per intero? No, o signori, nemmeno su questa parte le cose sono andate per la via di una regolarità almeno apparente, perchè, oltre gli elettori in numero di 88 iscritti in due volte, come porta la procedura dell'autorità municipale, ce ne sono altri 11 che non furono iscritti dall'autorità municipale. Sono iscritti da chi? Non si sa. Le iscrizioni devono risultare da un atto del Consiglio comunale. Ora, ci sono 11 individui che non sono iscritti nel modo voluto dalla legge, e che, trovati materialmente iscritti nella lista, furono cancellati, ben inteso, dal prefetto.

Credete voi che questi 11 individui non abbiano votato? Ce ne sono 8 di questi 11 che essi pure hanno votato.

Infine, il numero degli elettori che sono cancellati definitivamente dal prefetto per decisione presa in Consiglio di Governo sale a 79.

Ho già detto che alcuni di questi elettori si acquietarono alla provvisoria decretazione del prefetto. Altri reclamarono, e, il prefetto avendoli cancellati nella decretazione definitiva, si appellarono alla Corte di appello; per altri il ricorso di Appello fu fatto da un terzo, cioè dal signor Occhipinti, usando di quella che si chiama dalla Giunta l'azione popolare.

Ora viene una prima questione generale.

Questi elettori hanno essi acquistato uno *statum juris*, cioè hanno, pel fatto solo dell'appello interposto, acquistato il diritto di votare? Io non lo credo.

Secondo la disposizione della legge, quali stanno scritte all'articolo 53, il diritto elettorale non si acquista se non quando la lista sia stata definitivamente decretata. Quelli che non figurarono nelle liste dopo una decretazione definitiva non possono ancora chiamarsi elettori.

C'è forse un solo caso che mi si potrebbe opporre nella giurisprudenza parlamentare, ed è quello della elezione di Catanzaro indicato dall'onorevole Nicotera. Io, come l'onorevole Nicotera, ho votato contro quella deliberazione della Giunta, e sono quindi d'accordo con me stesso. Tuttavia badate che il caso non è identico; e badate ancora che la decisione della Camera fu pronunziata non già su tale o

tal altra massima di diritto; ma si è portata sulla convalidazione o sull'annullamento dell'elezione, e nell'elezione di Catanzaro vi erano altri ed abbastanza gravi motivi che potevano determinare il giudizio della Camera stessa.

In fine dovete notare, o signori, che quella proposta era talmente dubbia nel seno stesso della Giunta per le elezioni, che non passò che a parità di voti.

Vedete adunque, signori, quanto la questione sia grave; ma io aggiungo che sarebbe pericoloso l'introdurre questa giurisprudenza, la quale sostituirebbe alla legge un arbitrio in permanenza in fatto di elezioni.

Ma lasciamo un momento da parte questa questione generale; vi sono altre ragioni speciali che ci conducono a concludere che questi nuovi iscritti non avevano il diritto di votare dovendo tenersi ferme le cancellazioni decretate dal prefetto.

Come ho detto, gli elettori cancellati dal prefetto sono in numero di 88. Io ho dato un'occhiata al decreto prefettizio. In esso le decisioni sono motivate. Ora, sapete quanti elettori analfabeti furono cancellati? Sono 42; e furono cancellati dietro prove calligrafiche ordinate dal prefetto, ed eseguitesi innanzi al pretore.

Ora, il decreto del prefetto, non sospetto in questa circostanza, degli 88 iscritti nè cancellò 42 come dimostrati analfabeti. Pei rimanenti le cancellazioni del prefetto sono anch'esse motivate e quasi tutte per mancanza di censo. Insomma il decreto del prefetto che cancellò tutti questi elettori per la prima volta iscritti, è fondato sopra una procedura regolare.

E di questi elettori, sapete quanti presero parte all'elezione del deputato? Nientemeno che 45. Permettetemi di dividere in diverse categorie questi 45 elettori che, secondo me, presero parte alla votazione indebitamente.

Come ho detto, tre elettori hanno votato, quantunque avessero evidentemente perduta la qualità elettorale. Su questi non ci sarà niente da dire: sono tre voti da dedurre.

Otto iscritti hanno parimente votato quantunque non avessero mai avuto, nemmeno per un istante, sede legittima nella lista elettorale. E sono parte di quegli undici cittadini scritti materialmente nella lista non si sa da chi: probabilmente dal sindaco o da un impiegato comunale, ma non dal Consiglio, cui solo spetta deliberare la prima iscrizione nelle liste.

E per questi mi permetterà la Camera e la Giunta di affermare che se viene il capriccio ad un sindaco, ad un Tizio qualunque, di aggiungere altri nomi alla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GENNAIO 1875

lista elettorale quale fu deliberata dal Consiglio comunale, e se il prefetto poi cancella e toglie questi nomi che non costituiscono che un'aggiunta arbitraria ed un errore materiale nella compilazione della lista stessa, e poi, malgrado questa cancellazione fatta dal prefetto questi individui ricorrono alla Corte di appello e pretendono diventare elettori, ciò è inammissibile; non sono mai stati iscritti, non hanno mai avuta una origine legale, e non possono diventare elettori in via provvisoria col mezzo di un ricorso in appello. Trattasi di prole adulterina che non può essere legittimata. Qui non vi può essere questione, e sono altri otto voti da annullare.

Vi sono poi 15 elettori non iscritti nelle liste del 1873 e che furono iscritti dal Consiglio comunale ma esclusi dal prefetto in quelle del 1874. Il prefetto, malgrado il loro ricorso, li escluse. Reclamarono essi? Non reclamarono. Chi ha reclamato per loro? Il signor Pasquale Occhipinti, uno degli attori del dramma, come ho detto. Ed in forza di qual titolo? In forza dell'azione popolare, dice la Giunta. Ora io domando se compete al signor Occhipinti quest'azione popolare. Io non lo credo, o signori, ed il mio ragionamento, checchè ne abbia detto l'onorevole Commissione nei suoi motivi, il mio ragionamento è fondato sulla natura della decisione del prefetto che quando pronunzia in Consiglio di prefettura esercita un atto di giurisdizione, pronunzia un giudizio di prima istanza, contro il quale non può interporre appello chi non fu parte del giudizio stesso.

Io dico che trattasi di un vero giudizio e che bisogna seguire le massime ordinarie della procedura. E in questa opinione sono confermato da una speciale disposizione della legge.

Se il signor Occhipinti avesse reclamato al prefetto affinché i suoi clienti, permettetemi di chiamarli così, i quali erano stati radiati nella decretazione provvisoria, fossero nuovamente iscritti sulle liste nella decretazione definitiva; se, dico, egli stesso, il signor Occhipinti avesse presentato questo reclamo ed il prefetto avesse respinto il suo reclamo e mantenuta la cancellazione, questo signor Occhipinti avrebbe avuto il diritto di ricorrere in Appello contro la decisione del prefetto? No, signori; non avrebbe avuto questo diritto; la legge glielo nega espressamente, perchè all'alinea dell'articolo 54 sta scritto:

« Dove la decisione (del prefetto) avesse rigettato una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista. »

E a quell'individuo solo spetta questo diritto, perchè egli solo è costituito dalla legge giudice competente per vedere se debba o no reclamare, se tiene o non tiene ad esercitare un diritto che una decisione del prefetto gli contrasta.

E in faccia a questa disposizione della legge che non dà al terzo, che ha presentato un reclamo per la iscrizione di uno o più individui, respinto dal prefetto, il diritto di agire in appello, vorreste accordargli questo stesso diritto quando esso fu interamente estraneo al reclamo, e gli individui della cui iscrizione si tratta, non crederono di appellare?

Evidentemente no, e quindi questi 15 voti sui quali l'appello è stato interposto dal signor Occhipinti, e che furono dati da iscritti cancellati e non appellanti, che hanno votato e che non avevano diritto di votare, anche questi 15 voti devono dedursi dal computo dei voti validi della sezione di Comiso.

Vi sono altri diciannove voti che compiono il numero di 45 e che pure furono dati da iscritti cancellati dal prefetto. Ma questi 19 voti come furono cancellati? Questi 19 elettori furono cancellati dietro istanze di un altro elettore, del signor Platania.

Ora, la legge all'articolo 54 prescrive che le domande in appello dovranno a pena di nullità notificarsi fra 10 giorni, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al governatore, cioè al prefetto, come alle parti aventi interesse. Ora non volete voi considerare il signor Platania come una parte avente interesse? È egli che ha promossa la decisione del prefetto per la cancellazione e ha presentato apposito reclamo.

Ora, fu notificato l'atto di appello al signor Platania? Non fu notificato; dunque l'atto è nullo.

Infine per tutti i 45 elettori che presero parte alla votazione nella sezione di Comiso c'è una ragione comune per cui non si possa tener conto dell'atto di appello, ed è questa (fu già avvertita, ma sono costretto di tornarci sopra), che fu bensì notificato, non a tutti gli interessati, ma ad alcuni di essi l'atto di appello, ma non fu effettivamente introdotto l'appello nel termine di giorni 10 fissato dalla legge.

Ora io sostengo che questo ritardo nell'introdurre l'appello rende nulli tutti gli effetti portati dall'articolo 58 della legge elettorale. Io vi dimando e si può sostenere una diversa teoria; dimando se si può sostenere che nessun termine sia fissato dalla legge per introdurre il giudizio d'appello davanti alla Corte? Ma dove andremo noi? Una decisione della Corte di Napoli, a quanto parmi, mette in sodo e toglie ogni dubbio sulla teoria da me sostenuta. E se voi togliete questi 45 voti dalla sezione di Comiso, e se, ciò che sarebbe anche meglio, ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

tenete che in seguito a quest'alterazione delle liste elettorali le operazioni della sezione di Comiso non debbano ritenersi regolari e quindi debbano essere annullate senza pregiudizio del risultato dei voti dati validamente nelle altre sezioni; rifatta la ricognizione generale dei voti, voi avete la conseguenza che vi ho annunciato nel principio del mio ragionamento, cioè che bisogna annullare la proclamazione di deputato fatta nella persona del signor Caruso e dichiarare eletto a primo scrutinio, come nel 1870, il signor Cancellieri. E questa, signori, è la mia proposta alla Camera.

Aggiungerò alcune osservazioni, su pochi altri punti sui quali mi pare che la maggioranza della Commissione se la sia passata molto leggermente.

Fra le proteste che stanno unite agli atti avviene una presentata dal signor Rosario Cancellieri, il quale produce 35 testimoni per dimostrare che nella sezione di Comiso vi furono dei tumulti abbastanza seri da compromettere la libertà del voto. Ciò risulta anche un po' dai verbali, perchè due presidenti degli uffici delle sezioni secondarie, ove prevalse il signor Cancellieri, andati a portare i voti a Comiso, furono nell'ufficio della sezione principale esposti a grida simili a quelle di cui si dice sia stato caso nella elezione del collegio di Corato-Trani, ma la differenza sta in ciò che in quel caso la Giunta delle elezioni ha creduto necessario di proporre un'inchiesta che non può avere alcun utile risultato e in questo caso non ha creduto nemmeno di farne cenno.

Accennerò ad un'altra circostanza.

Prima ancora che avesse luogo la elezione era talmente nella convinzione di molti elettori del collegio di Comiso, che si sarebbe rinnovata la farsa del 1870, che ricorsero al prefetto mettendolo in avvertenza essere possibile e probabile qualche irregolarità; parlarono, se non erro, perfino del tavolo che sarebbe stato mal disposto, insomma fecero sentire il dubbio che vi sarebbe stata qualche macchinazione, lasciatemi dire questa barbara parola pigliandola nel suo senso buono, giacchè non ne trovo un'altra per esprimere il mio pensiero.

Ora fra i reclami che appaiono dai verbali ce n'è uno e dice: che il tavolo al quale accedevano gli elettori per scrivere il loro voto stava collocato non in faccia a quello dell'ufficio e sotto la sorveglianza del seggio, ma stava dietro alle sue spalle, in modo che non si potesse vedere che giuoco di carte facevano gli elettori che scrivevano o si facevano scrivere il voto.

Cosa dice l'ufficio? Cosa ha risposto la Commissione? L'ufficio dice che teneva d'occhio il tavolo su cui si scrivevano i voti, cosicchè con questa e-

spressione loiolesca non si contraddice, non si nega che questo tavolo fosse collocato dietro le spalle dell'ufficio; dice che si teneva d'occhio; ed io devo pensare che qualcheduno dei membri dell'ufficio fosse come qualcuno dei condannati di Dante, che aveva « fatto petto delle spalle. »

A questa circostanza della posizione del tavolo la Giunta non risponde niente; si contenta di quel che dice l'ufficio.

Veniamo ad altra circostanza.

Può credersi naturale che per le operazioni elettorali, ove sono molti contrasti, si impiegassero diverse ore, ma pare a voi naturale che le operazioni elettorali comincino alle 9 della mattina di un giorno, si protraggano tutto quel giorno, tutta la notte, e che il secondo appello si faccia alle 5 del mattino del giorno seguente? Vi pare naturale che tutta la votazione si sia fatta di notte, al buio?

Questo, o signori, è un fatto abbastanza grave se lo riunite a tutti gli altri. Pensateci bene a questo fatto, che per me è capitale, e considerate che trattasi di una lista nella quale il prefetto, con un decreto motivato, ha cancellato circa 80 elettori, dei quali 42 dimostrati analfabeti dietro perizia fatta dinanzi al pretore, e lo troverete un fatto dei più gravi.

Il motivo poi di questo ritardo straordinario, io lo scorgo poi anche dai verbali, ove rilevo qualche altro fatto. Per esempio:

Si presenta un tal Di Giacomo Biagio a votare, e dice che non può scrivere perchè è malato d'una spalla. Produce una fede medica, e siccome sorge contestazione, l'ufficio elettorale fa risultare che veramente si vede la spalla malata e che impedisce a costui di scrivere.

Il male sarà stato vero: ma l'elettore non poteva votare, e perchè era malato, ed anche per un'altra ragione. Era analfabeta, e come tale cancellato dal prefetto, e così l'analfabeta ha trovato la maniera di farsi scrivere la sua bella scheda, e ha potuto presentarsi all'urna come se fosse un vecchio letterato a cui il lavoro avesse paralizzato il braccio o resa tremula la mano.

Di fatti analoghi ve ne sono altri. È scandaloso, o signori, questo volume di questa elezione.

Ma in nome di Dio abbandoniamo questo modo di interpretare la legge!

Io finisco, appellandomi a tutti voi che come me amate, ne sono certo, le libere istituzioni. Ritiratevi da questa strada sulla quale vi siete cacciati, abbandonate questa via sulla quale calpestate le istituzioni coi vostri piedi senza avvedervene. (Bravo! a sinistra)

Propongo l'annullamento della proclamazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

del deputato Raffaele Caruso e la proclamazione invece del Cancellieri.

**PUCCIONI, relatore.** Sarò brevissimo, e più che una discussione intendo fare alla Camera un'esposizione di alcuni fatti, che sono stati, me lo permettano gli onorevoli oppositori, inesattamente narrati.

Ma prima di entrare nell'esposizione di questi fatti, mi consenta la Camera che io le manifesti il senso di amarezza da cui è stato preso l'animo mio, quando ho udito le parole dell'onorevole Nicotera, dell'onorevole Cesarò, e le ultime colle quali ha conchiuso l'onorevole Depretis.

In verità pare che la Giunta delle elezioni non abbia altro ufficio, se non quello di far opera partigiana...

*Una voce a sinistra.* Lo crediamo.

**PUCCIONI, relatore.** Lo crederete, ma abbiate la cortesia almeno di ascoltare la difesa, dacchè ci lanciate quest'accusa.

Pare che noi non abbiamo adunque altro ufficio se non quello di salvare le elezioni dei nostri e di cercare di mandare in rovina le elezioni degli avversari.

Or bene, signori (e perdonatemi se sono alquanto concitato, perchè tali accuse non possono non concitarmi), i fatti stanno contro quell'accusa; parlano per noi le elezioni di Pisa, di Capannori, di San Casciano, di Ortona, di Chiaravalle e molte altre, che potrei anche rammentare, le quali mostrano chiaramente che abbiamo proceduto sempre con spirito di imparzialità, con quello spirito che ha guidato continuamente la Giunta fin dal momento in cui essa fu istituita.

Certo l'ufficio nostro è divenuto molto grave, molto difficile dopo il recesso di onorandissimi nostri colleghi; ma codesto recesso, lo credano i nostri oppositori, ci ha posto quasi nel debito di usare una più scrupolosa imparzialità (se pure era possibile) di quella che per lo innanzi avevamo adoperato. Ed a questo debito noi abbiamo la coscienza di non aver mancato.

Noi, signori, non crediamo alla nostra infallibilità; crediamo, ed in questa abbiamo diritto di credere, perchè la sentiamo, crediamo alla rettitudine della nostra coscienza, a quella rettitudine che non ci ha messi al servizio di un partito, ma condotti sempre a far opera che poteva a voi apparire erronea, ma che nel sentimento nostro era giusta ed imparziale. (Benissimo! Bravo! a destra)

Detto questo (e la Camera mi perdonerà questo sfogo), vengo all'elezione.

Si sono fatti molti discorsi per dimostrare che essa era l'opera di un intrigo nefando ordito fin dal

maggio 1874. Che dico? L'onorevole Depretis risale fino al 1870. (*Rumori ed interruzioni a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**PUCCIONI, relatore.** Io mi sono fatto un debito di ascoltare in silenzio tutti gli oratori che hanno parlato contro di noi, non ho interrotto neppure quelli che ci hanno accusato di parzialità, tollerate adunque con pazienza che io risponda alle accuse che ci vennero fatte.

Si è detto adunque che questa elezione era l'opera di un intrigo che si cominciò ad ordire fin dal 1870.

Or bene, l'onorevole Depretis, il quale ha voluto fare la storia dell'elezione stessa, non l'ha, me lo perdoni, narrata completamente; perchè, doveva ricordarsi un punto che è essenzialissimo, che cioè nel collegio di Comiso, come nel collegio di cui si parlava poc'anzi (quello di Corato-Trani), vi sono due partiti; l'uno il quale ha le sue tende in Comiso, l'altro in Vittoria, in Biscari, e che nell'elezione precedente le aveva in Niscemi ed in Santa Croce Camerina.

Dal 1870 al 1874 che cosa è avvenuto? il partito il quale aveva soltanto influenza in Comiso si è esteso anche in Niscemi ed in Santa Croce Camerina; cosicchè la maggioranza si è potuta spostare. E di fatto si è spostata; perchè, se si guarda ai verbali della precedente elezione, si vede che l'avvocato Cancellieri, il quale allora era il candidato preferito di quei di Niscemi e di Santa Croce Camerina, non ha trovato ora eguale preferenza, o, per lo meno, ha diviso coll'onorevole Caruso le simpatie di quegli elettori.

Questo fatto io volevo ricordare perchè non è opportuno, senza tenerlo in mente, fare appello a ciò che avvenne nel 1870.

Bene è vero che nel 1870 l'ufficio di Comiso annullò tutti i voti della sezione di Niscemi, ed in questo modo assicurò l'elezione del signor Caruso. La Giunta allora, e con essa la Camera, giudicarono come doveva essere giudicato questo arbitrio e proclamarono come giustizia esigea a deputato il signor Cancellieri. Ma oggi noi ci troviamo di fronte ad una elezione nella quale l'ufficio non ha commesso alcun arbitrio, nella quale ha proceduto al computo generale dei voti come qualunque altro ufficio avrebbe potuto procedere.

Ma oggi la scena cambia d'aspetto; allora erano quei di Comiso che volevano averla vinta per forza; ora sono quei di Vittoria e di Biscari che si ritirano nella ricognizione dei voti e non vogliono assistervi, e cercano così di sollevare questioni affinché l'elezione vada a monte.

Notate ancora un altro fatto degno di considera-



zione; le proteste contro questa elezione vengono dal signor avvocato Cancellieri, e dai signori presidenti delle sezioni di Biscari e di Santa Croce Camerina; non da altri. Ciò vuol dire che il corpo elettorale non si è molto commosso quanto si vuol far credere; ciò vuol dire che si comprende generalmente che le aure non spirano così favorevoli e così tranquille come per lo passato verso l'antico deputato.

Quel reclamo anticipato di cui parlava l'onorevole Depretis, anzichè essere argomento a danno dell'elezione, torna a favore della medesima.

Come avvenne infatti che il 29 ottobre alcuni elettori della sezione di Vittoria si impaurirono, e presaghi fin da quel momento delle possibili irregolarità che sarebbero accadute nella sezione di Comiso, inviano una protesta al prefetto, in cui chiedono che il tavolo sia posto in quello od in quel modo? Come avvenne che nella sezione di Comiso vi fu un elettore, il quale è la lancia spezzata del signor Cancellieri, che fece molte obiezioni e sulla posizione del tavolo e su questo e su quel malato *C* e perfino si sollevò una protesta *mirabile dictu*, perchè nella sala c'era troppa luce? (*ilarità*)

Mi dispiace di entrare in tutti questi particolari, ma mi pare che sia utile per la Camera il chiarire la situazione. (*Parli! parli!*)

Si è fatto un grande strepito perchè la votazione si è chiusa alle ore cinque e mezzo antimeridiane del giorno 9 novembre. Perchè essa (chiede l'onorevole Depretis) si è protratta lungo la notte; perchè mai le operazioni elettorali hanno durato tanto? Egli è perchè si aveva bisogno delle tenebre per coprire le irregolarità che si commettevano.

No, o signori, le operazioni elettorali si sono protratte lungo la notte per una ragione semplicissima, perchè, e i verbali lo dicono chiaramente, si è trovato un elettore il quale ha sollevato dieci o dodici proteste per la costituzione dell'ufficio definitivo ed ha obbligato il medesimo ad inserire tutte queste proteste ed a rispondere a ciascuna delle medesime, in guisa che il primo appello non si è potuto compiere che ad ora tardissima. (*ilarità*)

È avvenuto ancora che questo stesso elettore non si è contentato di quelle dieci o dodici proteste, ma ne ha fatte altre diciassette durante le operazioni elettorali. (*ilarità*)

Ma v'ha qualche cosa di più. Questo elettore, guardate artificio per prostrarre ed incagliare il corso delle operazioni elettorali, pretendeva che il seggio chiamasse dei medici per constatare con perizia regolare se il male di coloro, che all'appoggio di un certificato di altri medici si dichiaravano impotenti

a servirsi della mano destra, era vero oppure finto ammalato. (*ilarità*)

Ora, signori, innanzi ad un simile procedimento ho ragione di dire che si volle stancare la pazienza dell'ufficio; che è naturale il soverchio protrarsi delle operazioni elettorali, e che si vollero creare artificiosamente delle nullità là dove non esistevano, e che quelle proteste anticipate se ebbero un'importanza, ebbero per dimostrare che contro l'elezione del collegio di Comiso, di cui si prevedeva facilmente il risultato, si forbivano in precedenza le armi di cui si sarebbe servito l'onorevole Depretis pel suo brillante discorso. (Bene! *a destra*) Non voglio con ciò dire che brillanti non fossero i discorsi degli altri oratori che parlarono nello stesso senso, ma essi sonosi limitati alle questioni di diritto, e non sono entrati in queste particolarità.

Un'altra protesta degna di nota si è quella (e ciò risponde all'onorevole Depretis, il quale si lagnava che le operazioni elettorali si facessero al buio), si è quella relativa a tre candele che ardevano sopra un tavolino. Non si volevano quelle tre candele perchè ci si vedeva troppo, e questo vederci troppo impediva la libertà del voto. (*ilarità prolungata*)

Ma voi capite, o signori, che quando si ricorre a siffatti artifizii, si mostra chiaramente che si ha il proposito deliberato di creare i motivi di nullità per mandare a monte la elezione!

Si è parlato molto della formazione delle liste; l'onorevole Depretis ha colorito con molta maestria il quadro che ci ha presentato. Ma i colori sono stati scelti dalla immaginosa fantasia dell'artista, e non rispondono al vero.

Vi sono state quelle grandi lungaggini di cui si è parlato? Non mi pare; la lista del comune di Comiso è stata deliberata definitivamente dal comune il 29 maggio. Quale è la data del decreto di prima e provvisoria approvazione del prefetto di Siracusa? Il 2 agosto; e naturalmente ha dovuto correre tutto il tempo relativo alla pubblicazione della lista nel comune; il tempo per le notificazioni a tutti coloro che erano stati cancellati dalla medesima; e poi il tempo per fare innanzi al pretore gli esperimenti calligrafici, per vedere se certuni erano o no analfabeti.

Nel corso di tutte le operazioni sono passati tre mesi; se si pensa che le liste devono stare affisse 15 giorni; che vi è un termine non breve per presentare i reclami; che il prefetto ha fatto tutte le verificazioni da me accennate, mi sembra che tempo non ne sia stato sprecato.

Dunque non ci si dica che si è studiato il modo di arrivare alla vigilia della elezione, affinchè si po-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

tesse col rimedio dell'appello far votare coloro che non erano elettori.

L'onorevole Depretis ha avvertito come altra prova degli artificiosi indugi usati, che l'appello non è stato deciso. Io potrei dirgli, anzi voglio dirlo, che un telegramma privato giunto ora da Palermo, che mi venne comunicato dall'onorevole Caruso, annunzia che la sentenza venne pubblicata oggi.

NICOTERA. Di chi il telegramma?

DI CESARÒ. È già da ieri.

PUCIONI, *relatore*. Permetta, onorevole Di Cesarò; ieri, per quello che mi è stato affermato, fu deliberata dalla Corte la sentenza in Camera di Consiglio; ma la sentenza stessa è stata pubblicata oggi. Del resto la dichiarazione che ella fa, e di cui la ringrazio, dà forza maggiore e quasi direi autenticità all'affermazione mia. (*Si ride*)

Ora, qual è stato il risultato, secondo che si scrive dal signor Caruso, della contesa avanti la Corte d'appello di Palermo? C'era un reclamo del signor Battaglia il quale si lagnava della cancellazione fatta dal prefetto di 61 elettori; ebbene, la Corte di appello, per 51 ha ritenuto l'appello ben fondato ed ha ordinata la loro iscrizione nelle liste, per nove ha ordinato che si sottoponessero ad un nuovo esperimento calligrafico dinanzi al pretore di Comiso, per uno l'appello è stato rigettato. (*Movimento*)

Basterebbe questo per concludere che l'ufficio elettorale non ha proceduto tanto pazzamente e tanto partigianamente come si asserisce.

Il magistrato dunque avrebbe dato ragione ai reclamanti; ma noi non abbiamo bisogno di questo argomento; noi, forti degli argomenti che la legge ci fornisce, crediamo di poter sostenere come la maggioranza, potrei dire la quasi unanimità della Giunta ha ritenuto, che tutte le operazioni sono procedute in perfetta regola.

Non ritornerò su tutte le questioni; soltanto toccherò di quella di merito, che è stata trattata con l'abituale sua facilità di eloquio e coll'ingegno che ha dall'onorevole mio amico Nicotera, in appoggio del quale sono venuti poi gli onorevoli Di Cesarò ed Indelli.

L'onorevole Di Cesarò ci dice: ammettendo la vostra massima, potete scrivere *finis libertatis*.

Io ed i miei colleghi ci siamo domandato, se sussista questo annunciato pericolo. Quale è mai il principio liberale che abbiamo cancellato?

A noi pareva, e ci pare ancora, che noi siamo stati e siamo un po' più liberali (non se l'abbiano a male) dei nostri contraddittori, perchè abbiamo cercato di allargare il diritto elettorale, mentre essi, forti della lettera della legge che ritengono li favo-

risca, hanno cercato di restringerlo. Ci pareva e ci pare di essere più liberali di loro per un'altra considerazione, perchè crediamo che l'elettore non lo crea il comune o il prefetto, ma la legge! (Bene! *a destra*)

Voci. È la legge!

PUCIONI, *relatore*. È la legge; va bene. Ma allora perchè volete far dipendere la qualità di elettore dal fatto, dalla volontà del comune o del prefetto?

Il comune ed il prefetto null'altro fanno se non questo: constataano se nella persona di cui si tratta concorrono i requisiti voluti dalla legge; ma non è da loro che la qualità proviene, ma è dalla legge.

Ora, se ciò è vero, e necessario applicare la legge nella sua interezza, e non restringerla con argomentazioni che, per essere troppo sottili, sono fallaci.

Io insisto tanto più volentieri su questo argomento, perchè non è mio, e lo dico apertamente, perchè non mi piace vestirmi delle penne del pavone; fu con successo adoperato dal mio egregio collega ed amico deputato Paolo Massa, che mi spiace non veder presente alla Camera, poichè avrebbe meglio di me sostenuto questo assunto, come già lo sostenne nella elezione di Catanzaro.

Egli ci ricordò che l'articolo 58 non si può restringere nè per la sua lettera, nè per il suo spirito, nè per la giurisprudenza costante che l'ha interpretata agli elettori di antica data, ma bisogna applicarla senza distinzione agli elettori iscritti precedentemente nelle altre liste ed a quelli iscritti per la prima volta.

Questa interpretazione, dico, è favorevole alla lettera della legge. Essa legge parla di elettori; non distingue, e ciò basta per noi.

Ma vi è di più; essa all'articolo 39 (e questo articolo è stato dimenticato dai nostri contraddittori), accennando a coloro che furono ammessi dal Consiglio comunale, e i cui nomi non erano pubblicati nelle liste precedenti, li chiama propriamente col nome di *elettori*.

Dunque il fatto della decretazione definitiva per parte del comune è un fatto ricognitivo delle qualità elettorali in un dato individuo; so bene che è ricognizione non perfetta fino a che non è venuta l'approvazione definitiva per parte del prefetto, ma è una ricognizione che basta a dare non il possesso, ma il quasi possesso del diritto elettorale.

Quindi se il prefetto radia gli elettori iscritti, non può farsi la sottile distinzione immaginata dall'onorevole Indelli fra cancellazione e ammissione.

L'onorevole Indelli ci diceva: vedete, l'articolo 58 parla di elettori cancellati; ma qui non si tratta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

di elettori cancellati, si tratta di elettori non ammessi.

**INDELLI.** Cancellati, perchè erano nelle liste degli anni precedenti...

**PUCCIONI, relatore.** Sta bene. L'articolo 58 parla (secondo l'onorevole preopinante) di elettori vecchi cancellati nelle liste precedenti.

**INDELLI.** Ovvero erano stati ammessi dal Consiglio e con decreto del prefetto.

**PUCCIONI, relatore.** Nel caso nostro, soggiunse l'onorevole Indelli, non siamo nei termini dell'articolo 58, perchè qui si tratta di elettori non cancellati, ma non ammessi dal prefetto sulla lista.

Or bene, io rispondo all'onorevole Indelli, che la sua distinzione sarebbe ammissibile se fossimo nel caso di un elettore che chiedesse al prefetto la iscrizione di se medesimo o di altri cittadini nelle liste; se il prefetto ricusa, non siamo nei termini dell'articolo 58, perchè la iscrizione manca. Ma quando invece siamo nel caso di cittadini che nelle liste elettorali erano stati inclusi, registrati, inseriti, iscritti, uso la parola della legge, dai comuni, se il prefetto li vuol togliere da codeste liste, non giudica sopra una domanda di ammissione, ma su di una ammissione già pronunciata; non rigetta un'istanza, ma cancella un decreto di precedente ammissione. Siamo dunque proprio nel caso dell'articolo 58.

La distinzione dell'onorevole Indelli può per la sua sottigliezza per un momento allucinare, ma non si presta nè alla lettera, nè allo spirito della legge. Questa parla sempre di cancellazione, e quindi si applica alla specie nostra.

Ma poi, o signori, avete considerato all'enorme difficoltà e ai gravissimi inconvenienti cui si va incontro colla teoria vostra? Volete che un povero ufficio elettorale, e Dio sa come sono composti, specialmente in certi comuni, quando gli si presenta un elettore, gli domandi: siete voi vecchio o nuovo cattolico? Siete vecchio o nuovo elettore? (*Si ride*) Se siete vecchio elettore, vi ammetterò, se siete nuovo elettore, non vi ammetterò.

Bisognerebbe allora che l'ufficio non avesse soltanto la lista di quell'anno, ma anche quelle degli anni antecedenti, e quindi ne facesse il riscontro. Dirò di più: è conveniente che si conceda siffatta facoltà ad un ufficio elettorale? Io non lo credo, ritengo anzi che l'ufficio elettorale non abbia, nè debba avere poteri così sconfinati come i nostri contraddittori gli vogliono attribuire.

Nè è tutto: qual è l'attribuzione che la legge dà all'ufficio elettorale? Di ammettere al voto chi presenta un certificato della Corte d'appello. Il certificato ci era, nè poteva contrastarsi che codesti indi-

vidui avessero appellato; quindi l'ufficio non poteva fare altro che ammetterli al voto.

Un'altra obbiezione si è fatta, e su questo ha insistito specialmente il mio onorevole amico personale Nicotera, ed in aiuto di lui è venuto l'onorevole Depretis.

Eglino ci dicevano che noi davamo balia ad un sindaco, ad un prefetto di empier le liste elettorali politiche nel modo che più loro talenta.

Prima di tutto questi argomenti *ab absurdo* io non li ammetto troppo facilmente; io non credo l'umana natura così cattiva, che sia poi tanto facile di trovare tanta gente che si presti a codeste dolose macchinazioni: io penso poi anche che i partiti si sappiano abbastanza rispettare, per non ricorrere a queste arti nefande e volgari. (Bene! *a destra*) Ma poi, se questo inconveniente c'è, è forse una buona ragione l'esistenza del medesimo per far dire alla legge diversamente da quello che essa ha detto?

Ma non mi sento neanche preoccupato molto, nella specialità del caso, dell'inconveniente stesso. E non me ne sento preoccupato, perchè non vedo che si tratti di indebita ingerenza dell'autorità politica. Io scuserei i timori dell'onorevole Nicotera se si trattasse dell'autorità politica; ma si tratta di autorità comunali, le quali, essendo elettive, non bisogna supporre che si prestino con tanta facilità alle voglie di questo o di quel candidato.

**NICOTERA.** Ma era in caso proprio. *Cicero pro domo sua.*

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**PUCCIONI, relatore.** Non ci lasciamo dunque commuovere da immaginari timori; andiamo alla verità delle cose, e ricordiamo che il sindaco non è la sola persona che faccia le liste, ma che esse si formano prima dalla Giunta, poi dal Consiglio comunale, e che, per quanta sia l'influenza che può avere il sindaco sulla Giunta e sul Consiglio, non è da supporre che siano tutti i consiglieri tante pecore che, per favorire il suo assunto, facciano quello che suppone l'onorevole Nicotera.

Io potrei dilungarmi ancora nel trattare questo argomento; ma sento il bisogno di restringere le mie considerazioni a due punti principali che furono argomento di considerazione per i nostri avversari.

Si è detto: ma l'appello era nullo per tre ragioni: perchè fatto fuori del termine; perchè non notificato a quel signor Platania, che era il terzo che aveva provocato il decreto prefettizio; perchè infine fatto da un terzo anzichè dagli iscritti.

Rispondo a tali obbiezioni.

C'è una considerazione generale che tutte le in-

veste, e poi vi sono ragioni speciali che tutte le confutano.

Comincio dalla generale.

Volete voi dare in balia di un ufficio il giudicare sull'ammissibilità e sulla regolarità di un appello? Ma allora, che ci sta a fare la magistratura ordinaria? (Bene! *a destra*) Volete che la Corte d'appello di Palermo riconosca la competenza dell'ufficio elettorale, e giudichi poi? Non so quale effetto avrebbe il suo giudizio, se fosse difforme da quello dell'ufficio. Adunque io negherei, in principio, la competenza dell'ufficio elettorale a giudicare sia della tempestività dell'appello, sia della regolarità della sua notificazione, sia sul diritto di appellare nella persona che si è fatta appellante. E questa è la ragione generale.

Ora le ragioni speciali.

L'appello è nullo perchè presentato fuori del termine. Mi permetta l'onorevole Depretis, che è tanto esatto e diligente, di dirgli che non ha letto attentamente il certificato della cancelleria della Corte. Se...

DEPRETIS. L'ho qui!

PUCCIONI, *relatore*. Ce ne sono due, badi, di certificati. Ce n'è uno meno completo e dirò *ad usum Delphini* (*Si ride*), che era prima negli atti dell'elezione, ma ce n'è un altro presentato dall'onorevole Caruso. Or bene, mi piace dire all'onorevole Depretis che da quest'ultimo certificato emerge che i due appellanti in questione... (*Interruzione*)

Intendiamoci; il certificato a cui allude l'onorevole Depretis dice che sono stati depositati nella cancelleria della Corte d'appello di Palermo il 22 di ottobre gli appelli dell'Occhipinti e di altri elettori cancellati; notate bene, dice semplicemente depositati.

L'altro certificato della cancelleria, più completo, attesta che uno degli appelli è inoltrato in data dell'11 e notificato il 14; l'altro in data del 12 e notificato il 14, e che entrambi furono depositati alla Corte d'appello di Palermo il 22 ottobre.

Capisco facilmente quale è la questione che si vuole sollevare.

L'atto di appello è fatto indubitatamente nel termine, non ricordo precisamente la data del giorno in cui decorreva il termine ad appellare, ma certo è che gli 11 e 12 ottobre, giorno in cui gli appelli furono fatti, e il 14, giorno in cui furono notificati, erano nei dieci giorni concessi per appellare.

DEPRETIS. È notificato il 14.

PUCCIONI, *relatore*. E furono depositati il 22. Va bene; ho afferrato già l'obbietto. Si vuol dire che l'appello è inefficace, perchè il deposito è stato fatto quando il termine dei dieci giorni era esaurito.

Ma, permettetemi, altro è il deposito, altro è l'atto con cui si manifesta la volontà di appellare. Quando nel termine io fo conoscere alla parte appellata la volontà mia di insorgere dalla sentenza che non riconobbe i miei diritti, ho fatto quanto la legge mi chiede. Quando ho manifestata codesta volontà colle forme del procedimento sommario e ho depositato nel termine prescritto dalla legge i documenti nella cancelleria della Corte d'appello, io sono in perfettissima regola.

E che si abbia ad osservare il procedimento sommario non lo dico io, ma lo impone la legge; la causa sarà trattata (essa prescrive) sommarissimamente e in via d'urgenza. Ma dunque se il 22 questi documenti sono stati depositati, si è fatto più di quello che realmente occorreva.

Mi suggerisce l'onorevole nostro presidente Mari che bastava il deposito fosse eseguito alla mattina dell'udienza, e ciò è esattissimo. Si è fatto dunque nel caso nostro più di quello che si doveva fare.

Seconda obbiezione: l'appello presentato non fu notificato al terzo che aveva reclamato. E dove è la disposizione della legge che obblighi la notificazione al terzo? La notificazione deve essere fatta a chi? Alle persone che sono state cancellate dal prefetto sopra il reclamo del terzo...

DEPRETIS. Alle parti interessate.

PUCCIONI, *relatore*. Ma gli interessati naturalmente sono quelli che sono cancellati.

INDELLI. La parte è quella che sta in giudizio.

PUCCIONI, *relatore*. È questione di apprezzamento. (*Clarità a sinistra*)

LAZZARO. No, è questione di buona fede.

PUCCIONI, *relatore*. Non è questione di buona fede; non so chi m'interrompa dicendo che è questione di buona fede; è un'obbiezione codesta che non merita risposta.

MARI, *presidente della Giunta*. Sarebbe tempo di finirla con coteste insinuazioni.

PUCCIONI, *relatore*. Terza obbiezione: l'appello fu proposto da un terzo. Ma come? Volete negare ad un terzo il diritto di appellare dal decreto del prefetto che rigetta la sua istanza? Ma avvi l'articolo 54, che è chiarissimo:

« Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte di appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo. »

La legge dice: *Chiunque si trovi fondato a contraddire*, ecc. E non credete, non ammettete che un elettore, il quale vede sottratti dal corpo elettorale del suo comune moltissimi cittadini che, a suo giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

dizio, dovevano essere iscritti nelle liste, non abbia diritto di appellare?

È una questione che di fronte alla lettera della legge non si può fare, e non si può fare neanche di fronte alla giurisprudenza, perchè essa è chiarissima. Parlo della giurisprudenza parlamentare non nel paese nostro, ma in Francia.

Di fronte ad una disposizione consimile della Carta del 1830, la Camera dei deputati francese a più riprese e segnatamente per le elezioni generali del 1837 ha dichiarato che questa concessa dalla legge era un'azione eminentemente popolare, che bisognava favorirne l'esercizio perchè era stata indotta a tutela del corpo elettorale, ed a garanzia di quelli che fossero neghittosi nell'esercitare il loro diritto. Adunque questa obiezione non è fondata.

Ma non ho bisogno neanche di farci ricorso, benchè sia decisiva; e userò invece altro argomento che togli di mezzo quest'ultimo capo di accusa.

Gli appelli sono due. Di questi due appelli uno è fatto dal signor Occhiopinto per 58 elettori, se non vado errato; l'altro è fatto dalle stesse persone che sono cancellate...

*Voci.* No! no!

**PUCCIONI, relatore.** Come, no? I documenti lo attestano esplicitamente e non avete che a consultarli per convincervene.

Ora gli appellanti che agivano nell'interesse loro personale sono 61; a questi non si può negare diritto di appellarsi; e ciò basta per rovesciare tutto l'edificio che si è costruito contro questa elezione. Se costoro avevano diritto di appellarsi avevano pur diritto di votare in pendenza dell'appello, e quindi la ammissione di costoro o di parte di costoro al voto fu legittima.

Resterebbe ad esaminare il calcolo fatto dall'onorevole Depretis e dall'onorevole Nicotera. Essi dicono: ci sono 45 elettori i quali hanno votato e non avevano diritto a votare. E prima di tutto si parla di 42 analfabeti. Io ho esaminato tutti gli atti elettorali e ne ho trovati 7 soltanto. Com'è che diventano 42 in mano dell'onorevole Depretis? Lo capisco subito: egli mi dirà che trova nel decreto prefettizio che sono indicati come analfabeti; ed io gli rispondo subito che dal decreto prefettizio, che li indicava come analfabeti, hanno ricorso perchè non vogliono essere tali.

**DEPRETIS.** Sul ricorso non è ancora stato risolto.

**PUCCIONI, relatore.** Ho già detto che sì, e che la risoluzione per la grande maggioranza è favorevole. Ma sia pure sempre pendente l'appello. Vuole frattanto l'onorevole Depretis dare esecuzione intiera al giudizio del prefetto? L'onorevole Nicotera diceva a noi: badate quali teorie stabilite; io potrei

dire a lui e ai suoi amici: badate quali massime enunciate e sostenete! (*Si ride*) Dunque ci sono questi elettori iscritti appellanti; essi sono 61, l'ufficio elettorale ne ha ammessi 79; togliendo i diciotto che non hanno personalmente appellato, la maggioranza resterebbe di 22.

Secondo il conto fatto dagli onorevoli Nicotera e Depretis, bisogna invece sottrarre dal numero dei votanti 45 elettori che non poterono in verun modo votare: con ciò manca al Caruso la maggioranza prescritta dalla legge. E per provarlo si comincia dal dire che tre elettori, i quali non sono stati ammessi nè dal Consiglio nè dalla Giunta, che non hanno appellato, bisogna sottrarli dal computo. Ma donde ha tratto l'onorevole Depretis la prova che questi tre elettori abbiano votato?

**DEPRETIS.** Il verbale.

**PUCCIONI, relatore.** No, no; abbiamo la lista prodotta dallo stesso avvocato Cancellieri, che servì alla votazione di quelli che hanno votato a Comiso, nella quale il segretario pose il suo nome a riscontro di ciascun votante: da questa risulta che i tre elettori di cui parlo non hanno votato.

Si vogliono poi togliere tutti gli elettori, i quali non erano iscritti nelle liste del 1873, e che furono iscritti dal comune per la prima volta nel 1874; questa però è una manifesta petizione di principio: perchè si risolve la questione colla questione e si toglie il diritto del voto agli elettori che non erano iscritti nelle liste del 1873, che lo furono in quelle del 1874 e che appellarono dal decreto del prefetto che li cancellò.

In ogni modo poi, tutto concesso, potrebbe disputarsi sull'ammissione al voto di coloro per i quali reclamò il terzo; credo che la controversia non abbia fondamento; ma volendo essere generosi coi nostri avversari, diamo loro facoltà di sottrarli dal numero dei votanti; sono 13 o 14 soltanto, tolgano altrettanti voti all'onorevole Caruso, egli resterà sempre eletto.

Ridotta la cosa a questo punto, (perchè non voglio dilungarmi in altra replica intorno al computo fatto dall'onorevole Nicotera e dall'onorevole Depretis) io non posso non ricordarmi le precedenti vostre deliberazioni. A favore della Giunta, o signori, sta la decisione della Camera sulla elezione di Catanzaro; e notate che (malgrado le osservazioni dell'onorevole Nicotera) io credo che il caso allora deciso fosse più grave del nostro. Si trattava allora di iscrizione fatta per la prima volta e di ufficio e provvisoriamente dal prefetto, mentre oggi si tratta di iscrizione deliberata definitivamente dal comune.

Ora pare a me che le differenze fra caso e caso stiano tutte a favore nostro; sia per l'autorità di-

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

versa da cui muove la iscrizione, sia per la diversità fra provvisoria e definitiva della iscrizione medesima.

Aggiungo a ciò che non è sola la Camera ad interpretare in questo senso la legge; di fronte alle elezioni amministrative hassi una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato stabilita sulle disposizioni identiche della legge provinciale e comunale, e cito in proposito due recentissimi pareri, uno degli 11 e l'altro del 25 luglio 1874, i quali stabiliscono concordemente, riferendosi ad una giurisprudenza omai accettata, e che non può farsi distinzione fra nuovi e vecchi elettori, all'effetto di concedere loro il diritto di votare in pendenza dell'appello.

Io non so adunque come si possa sostenere che questa elezione è viziata; e tanto meno riesco a capire come gli avversari si spingano oltre il segno, e non contenti di vincere vogliano anco stravincere. Perchè si chiamerebbe davvero stravincere lo accettare le conclusioni dell'onorevole Depretis, il quale, non pago di annullare la proclamazione dell'onorevole Caruso, vorrebbe che da tutte queste discussioni riuscisse eletto deputato l'avvocato Cancellieri.

Io aveva promesso di essere breve; ma pur troppo l'argomento mi ha portato in lungo. È perciò che ne domando perdono alla Camera, e termino pregandola ad accettare le proposte della Giunta. (Bravo! Bene! a destra)

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PECILE.** Domando la parola contro la chiusura.

**GHINOSI.** Salvo che la Camera voglia poi accordarmi di svolgere la mia proposta, domando fin d'ora che sia annullata l'elezione di Caruso.

**PRESIDENTE.** C'è la proposta dell'onorevole Depretis.

**GHINOSI.** L'onorevole Depretis ha proposto che si proclamasse eletto l'onorevole Cancellieri invece dell'onorevole Caruso.

**PRESIDENTE.** Ella propone di annullare tutta l'elezione?

**GHINOSI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Intanto ha la parola l'onorevole Pecile.

Si limiti a parlare contro la chiusura.

**PECILE.** Parlo contro la chiusura, domandando che mi si permetta di esprimere la mia opinione intorno a questa elezione. (*Movimenti*) Vorrei dire il perchè tutte le cose esposte con tanta eloquenza e abilità dagli onorevoli Guala e Puccioni non hanno potuto togliere in me la cattiva impressione

ricevuta da un attento esame di tutti gli atti relativi all'elezione di Comiso. (*Rumori*)

Io vorrei che l'onorevole Puccioni... (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Ora non posso più lasciare che entri nel merito della questione.

*Voci a sinistra.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Non c'è violenza che mi smuova o m'impedisca di fare il mio dovere.

Io ripeto, onorevole Pecile, si limiti a parlare contro la chiusura.

**PECILE.** Parlo contro la chiusura per spiegare perchè io voterò contro la maggioranza della Giunta in questa circostanza, sebbene io abbia l'onore...

**PRESIDENTE.** Permetta: ella può parlare contro la chiusura, ma non può ora spiegare il suo voto. Mi pare che dovrebbe comprendere le condizioni in cui si trova la Camera.

**PECILE.** Il motivo del mio voto è questo, che, nell'introduzione nelle liste di elettori analfabeti o senza censo, io ci vedo qualche cosa di oscuro; evidentemente la sezione ed il municipio di Comiso hanno mostrato di avere tutt'altro di quell'innocenza di cui ha parlato l'onorevole Guala, e noi andiamo a creare un precedente assai pericoloso...

**PRESIDENTE.** Onorevole Pecile, la invito di nuovo a parlare contro la chiusura. Ella non ha diritto di entrare nel merito. Se ha delle ragioni da addurre contro la chiusura, le dica, se no, io sono obbligato a toglierle la facoltà di parlare.

**PECILE.** Allora domando alla Camera che mi lasci parlare. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE.** Sta bene. Io metterò ai voti la chiusura...

*Voci a sinistra.* No! no!

**PRESIDENTE.** Come no? La chiusura è stata appoggiata, io debbo metterla ai voti. Se la Camera vorrà che l'onorevole Pecile parli, voterà contro.

Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Sono tre le proposte: una è dell'onorevole Depretis...

**DEPRETIS.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora si riducono a due; una dell'onorevole Ghinosi...

**GHINOSI.** Dirò due parole a spiegazione... (*Rumori*)

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Onorevole Ghinosi, la Camera ha deliberato che la discussione sia chiusa.

Dunque metto ai voti la proposta dell'onorevole Ghinosi, cioè che si annullino le operazioni elettorali del collegio di Comiso.

(Fatta prova e controprova è respinta.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

Metto ora ai voti le conclusioni della Giunta che sono per la convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Comiso, nella persona del signor Raffaele Caruso.

(Sono approvate.) — (Bravo! Bene! *ironici a sinistra.*)

**INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO PER DOMANI.**

**PRESIDENTE.** Domani per primo argomento sarà all'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Cairoli.

*Voci a sinistra.* No, prima le elezioni!

(*Molti deputati si affollano alle porte dell'Aula per uscire.*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di non uscire, poichè vi è contestazione sull'ordine del giorno.

Io propongo adunque che domani alle ore 2 ci sia seduta, e che per primo argomento si svolga l'interpellanza dell'onorevole Cairoli intorno agli arresti di Villa Ruffi; perchè, se si comincia colla verifica delle elezioni, siccome si tratta di quelle che danno luogo a contestazioni, è indubitato che l'interpellanza non potrebbe aver luogo che ad ora tarda, e forse non venire che al termine della seduta. Io proponeva adunque che la interpellanza fosse messa come primo argomento, appunto perchè potesse avere il suo svolgimento.

*Molte voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Sono d'accordo.

**DI SAN DONATO.** Io ho sempre ritenuto che la verifica dei poteri ha di diritto la precedenza...

**PRESIDENTE.** Ella ha ragione...

**DI SAN DONATO.** La elezione del terzo collegio di Napoli, venuta fra le prime alla Camera, che ha cambiato già otto o dieci relatori, e sono tre mesi che si trova contestata dinanzi alla Giunta, per la quale non so che cosa si sia organizzato, io desidero che sia messa all'ordine del giorno di domani.

**PRESIDENTE.** Ella ha ragione, onorevole Di San Donato, nelle sue considerazioni, ma le osservo che se la discussione in ordine a questa elezione si protrarrà, non avremo più tempo a svolgere l'interpellanza del deputato Cairoli.

Io desidero che il regolamento sia scrupolosamente osservato, ed ho fatto questa proposta per lasciar luogo all'interpellanza.

**DI SAN DONATO.** Io voglio sperare che la discussione non sarà molto lunga, e certamente darà tempo allo svolgimento dell'interpellanza Cairoli; è un sistema che abbiamo sempre rispettato quello di dare la preferenza alla verifica dei poteri.

Ma le par poco, per un deputato che è stato eletto da 650 elettori, il non essere ancora dopo tre mesi in grado di sapere se è o no deputato?

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Di San Donato di notare...

**DI SAN DONATO.** In questa elezione del terzo collegio di Napoli non ci ho veduto chiaro dal primo giorno, e domando che sia messa all'ordine del giorno di domani.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole San Donato, mi lasci parlare.

Sono tre le elezioni: al n° 3 vi è il collegio di Lari, al n° 4 il collegio di Villadeati, al n° 6 quella del 3° collegio di Napoli.

**DI SAN DONATO.** Il terzo collegio di Napoli viene subito dopo l'elezione di Comiso.

**PRESIDENTE.** Non è così.

**DI SAN DONATO.** Domando scusa, onorevole presidente, vi è quella del terzo collegio di Napoli.

Dunque domando che domani si discuta su quest'elezione; è questione di dignità per un nostro collega.

**PRESIDENTE.** Veramente trovo strana questa insistenza.

**DI SAN DONATO.** Signor presidente, domani si sentiranno cose più strane.

**PRESIDENTE.** Ripeto ancora che i numeri progressivi sono quali li ho indicati, e che l'elezione del terzo collegio di Napoli è l'ultima a venire in discussione.

Se la Camera ritiene che si debba continuare domani la verifica dei poteri...

**DI SAN DONATO.** Scusi...

**PRESIDENTE.** Non posso più darle la parola.

Consulterò la Camera per sapere se desidera continuare domani la verifica dei poteri.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEPRETIS.** Siccome l'onorevole presidente ha già, da quanto pare, determinato l'ordine in cui queste diverse elezioni debbono essere discusse alla Camera, mi permetto di ricordare che, a termine del regolamento, l'ordine del giorno è fissato dalla Camera. Mi sembra dunque che si debba deliberare sulla mozione dell'onorevole Di San Donato, il quale propone che domani sia per la prima cosa posta all'ordine del giorno la verifica dei poteri, e che la prima elezione a discutersi sia quella del terzo collegio di Napoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Depretis ha pienamente ragione, ma io faceva osservare che la Camera probabilmente non vorrà che la verifica dei poteri sia limitata all'elezione del terzo collegio di Napoli, essendo in pronto altre relazioni; però nulla osta a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1875

che la Camera inverta l'ordine della discussione già stabilito, e determini che sia iscritto pel primo l'argomento che era iscritto per l'ultimo.

**DI SAN DONATO.** Perdoni, onorevole presidente, il posto che occupava la relazione dell'elezione del terzo collegio di Napoli era il primo. Ed infatti eravamo pronti per questa discussione se quella di Comiso avesse avuto terminis prima. Faccio appello alla memoria dell'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Perchè vuole insistere nel sostenere un fatto che non è esatto? Ogni relazione ha un numero progressivo, e lo ripeto ancora, il numero della relazione sull'elezione del terzo collegio di Napoli era l'ultimo. È questo un fatto materiale, non voglio certo sorprendere la religione della Camera.

**DI SAN DONATO.** Non ho espresso come non ho mai avuto questo sospetto, onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Depretis avendo fatto una proposta, non ho difficoltà di porla ai voti. Faccio solo osservare che se la Camera delibera di posporre alla verifica dei poteri l'annunziata interpellanza, questa non potrà avere domani il suo svolgimento.

Ci sono delle ragioni per le quali è da desiderarsi che l'interpellanza abbia il suo pieno sviluppo; e credo che la Camera mi comprenderà.

**BORTOLUCCI.** Come relatore di questa elezione del 3° collegio di Napoli, non ho nessuna difficoltà a che sia messa all'ordine del giorno per la prima materia di domani; ma dichiaro per norma dell'onorevole San Donato, che la mia relazione è stata presentata soltanto ieri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di San Donato ha proposto che domani si riferisca intorno all'elezione del terzo collegio di Napoli, prima di ogni altra cosa.

La sua proposta si riferisce soltanto a questa elezione, oppure è in generale per la verifica dei poteri?

**DI SAN DONATO.** A questa sola.

**LAZZARO.** Io dichiaro che agli ultimi momenti della seduta non è il caso di far proposte di variazioni nell'ordine del giorno, perchè molti sono andati via.

Io pregherei che da ora innanzi, quando si vuol mutare l'ordine del giorno, debba farsene la proposta a metà di seduta, e non in fine, quando molti si sono assentati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, l'ordine del giorno si stabilisce sempre in fin di seduta; e chi vuole uscire io non posso trattenerlo. L'ordine del giorno non è punto variato; e se io ho proposto che prendesse la precedenza la interpellanza, è perchè reputava che vi fossero ragioni di tale evidenza, che non mi poteva correre per la mente che questa mia proposta avesse ad incontrare difficoltà.

**LAZZARO.** Qui noi domandiamo in 10 se la Camera si trovi in numero. (*Rumori*)

**SORRENTINO.** Giacchè si vuole abusare sempre, usiamo del nostro diritto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sorrentino, mi stupisco di queste sue parole.

**SORRENTINO.** Ed io sono stupito della condotta che si tiene in questa Camera.

**PRESIDENTE.** Io dissi la ragione per la quale mi pareva che fosse conveniente che l'interpellanza avesse la precedenza; se si crede che questa modificazione all'ordine del giorno non debba avere luogo, si continuerà nell'ordine del giorno stabilito. (*Movimenti diversi*)

Domani alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6 50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Verificazione di poteri;

2° Interpellanza del deputato Cairoli ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia intorno agli arresti di Villa Ruffi;

3° Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il 1875;

4° Discussione dello stato di prima previsione della spesa pel 1875, del Ministero di agricoltura e commercio;

5° Discussione del progetto di legge per assegnamento di indennità di trasferta agli ispettori scolastici;

6° Discussione dello stato di prima previsione della spesa pel 1875, del Ministero della pubblica istruzione.